



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

REGOLAMENTO

per la disciplina della presentazione

dell'istanza per

I'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - (A.U.A)

REV. 6

Approvato con **DELIBERAZIONE** n. 5 del 08/04/2025 della Commissaria Straordinaria nello svolgimento delle funzioni del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa

INDICE

<u>PARTE I - ISTANZA</u>	pag. 5
Art. 1 DISCIPLINA E CAMPO DI APPLICAZIONE	pag. 5
Art. 2 ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ADOZIONE dell'AUA	pag. 5
Art. 3 MODELLO SEMPLIFICATO E UNIFICATO	pag. 6
Art. 4 COMPILAZIONE ISTANZA	pag. 6
4.1 Modalità pagamento Tasse di Concessione Governativa ed Oneri Istruttori	
4.2 Frontespizio ed imposta di bollo e procedura ex art. 4 comma 4 e 5, e comma 7	
4.3 Dati del/i gestore/i	
4.4 Referente A.U.A.	
4.5 Dati Ditta/Società/Impresa	
4.6 Dati impianto/Stabilimento/Attività	
4.7 Istanza	
4.8 Allegati	
4.9 Dichiarazioni	
4.10 Firma istanza e presa visione informativa privacy	
Art. 5 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	pag. 8
ART. 6 – MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'ISTANZA	pag. 10
ART. 7 – ONERI ISTRUTTORI	pag. 10
ART. 8 – ADOZIONE AUA	pag. 11
ART. 9 – RESTITUZIONE PRATICHE	pag. 12
ART. 10 – CHIUSURA ED ARCHIVIAZIONE	pag. 12
ART. 11 – VOLTURA	pag. 13
ART. 12 – NORME FINALI	pag. 13
<u>PARTE II – TITOLI ABILITATIVI - ASPETTI TECNICI</u>	pag. 14
Art. 13 TITOLI ABILTATIVI	pag. 14

Art. 14	AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI	pag.14
	14.1 certificazione dei presidi depurativi	pag.14
	14.1 assimilabilità alle acque domestiche	pag.15
	14.2 scarico acque reflue domestiche ed assimilate	pag.15
	14.3 scarico sul suolo	pag. 16
	14.3.1 Pozzo assorbente	pag. 17
	14.4 scarichi reflui industriali	pag. 18
	14.5 indicazioni per scarico piscine	pag. 21
	14.6 parere arta art. 40 LR 27/1986	pag. 22
	14.7 scarico associato	pag. 22
	14.8 documentazione	pag. 22
Art. 15	COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (art. 112 d.lgs 152/06 e ss. mm. ed ii.)	pag. 23
	15.1 acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari	pag. 24
	15.2 Documentazione da allegato nell'istanza A.U.A.	pag. 34
	15.3 utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato	pag. 34
	15.4 Documentazione da allegato nell'istanza A.U.A.	pag. 53
Art. 16	AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA (art. 269 D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii.)	pag. 55
	16.1 autorizzazione in procedura ordinaria - art. 272 c. 1 D.Lgs 152/06	pag. 55
	16.2 inquinamento "scarsamente rilevante"	pag. 57
	16.3 relazione annuale (d.a. 191/17)	pag. 57
Art. 17	AUTORIZZAZIONE GENERALE - art. 272 c. 2 D.Lgs 152/06	pag. 58
Art. 18	COMUNICAZIONE SULL'IMPATTO ACUSTICO (art. 8 c. 4 e c. 6 L. 26/10/1995, n° 447)	pag. 59
Art. 19	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FANGHI DEP. IN AGRICOLTURA (D.Lgs. 27/01/1992, n° 99)	pag. 60
Art. 20	COMUNICAZIONE in materia di rifiuti - artt. 214 e 216 D.Lgs 152/06	pag. 60

ART 21 ADEGUAMENTO IMPIANTI pag. 61

ART 22 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA pag. 61

- definizioni
- criteri / orientamenti interpretativi ed esplicativi
dell'art. 113 del d.lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.
- sistemi di raccolta e convogliamento
- trattamento e scarico
- recapito e valori limiti di emissione
- prevenzione dell'inquinamento
- documentazione
- tabelle di riferimento (limiti di emissione degli scarichi idrici)
- lineamenti climatici, geologici ed idrogeologici

PARTE III – PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO per l'utilizzazione
**agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli
 effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato** pag. 85

APPENDICE pag. 91

PARTE I**ISTANZA A.U.A.****ART. 1 – DISCIPLINA E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le norme del presente regolamento dettano i criteri e le procedure per la presentazione dell'istanza per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 e ss. mm. ed ii., in considerazione delle direttive impartite con circolare prot. n° 16938 del 10/04/2014 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, le Province Regionali, oggi denominati Liberi Consorzi Comunali, ai sensi della L.R. 8/2014, con specifico riferimento ai contenuti del D.P.R. n. 59/2013, continueranno ad esercitare le funzioni di autorità competente come definite all'art. 2, c. 1, lett. b) dello stesso D.P.R. 59/2013.

Il D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii. si applica alle categorie di **Piccole e Medie Imprese** (di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005) che **gestiscono** l'impianto/lo stabilimento per il quale è chiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale, in quanto **il gestore è la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non si applica** agli impianti o stabilimenti soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e **non si applica** neanche, **ai progetti sottoposti¹ alla valutazione di impatto ambientale (VIA), dove, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 152/06 ess. mm. ed ii., il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista** (nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale, il proponente richiede il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assenti comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto art.27-bis del D. Lgs. 152/06 ess. mm. ed ii.). La Circolare prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ritiene evidente che il secondo presupposto applicativo (art. 1 comma 1 D.P.R. 59/2013) *“nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di A.I.A.”*, non si “cumula”, bensì “assorbe” il primo presupposto (art. 1 comma 1 D.P.R. 59/2013) relativo all'appartenenza del gestore alla categoria delle PMI. **Un impianto produttivo non soggetto all'AIA, pertanto, è soggetto all'AUA anche quando il gestore sia una grande impresa.**

L'A.U.A. è un provvedimento unico che **sostituisce** gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2013, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati, adottato dalla Provincia e rilasciato dal SUAP secondo le procedure, di cui all'art. 4 del regolamento, restando inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative settoriali.

ART. 2 ADEMPIMENTI PROPEDEUDICI ALL'ADOZIONE DELL'A.U.A.

Ai fini di una corretta procedura alla presentazione delle istanze AUA, le Ditte, che hanno necessità di acquisire atti di assenso e/o Nulla Osta oltre ai titoli abilitativi ambientali previsti dall'Autorizzazione Unica Ambientale, dovranno richiederli per tramite degli Sportelli Unici per le Attività Produttive competenti, nell'ambito della procedura unica prevista dall'art. 4, commi 4 e 5

¹ Progetti che dopo la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA (art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.), sono o sono stati oggetto di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Per avviare qualsiasi procedura autorizzativa, si deve aspettare l'esito della verifica di assoggettabilità alla procedura VIA.

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

del D.P.R. 59/2013. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni atti di assenso maggiormente ricorrenti:

- a. **Valutazione di Incidenza** (VINCA – D.P.R. 8 settembre 1997 e ss. mm. ed ii. e D.A. Regione Sicilia 30 marzo 2007 ess. mm. ed ii.), per i siti ricadenti nelle aree SIC, ZSC e ZPS;
- b. **Parere della Soprintendenza dei BB.CC.AA.** per i siti ricadenti in aree di particolare tutela, prevista dal vigente Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa;
- c. **Parere dell'Ente Gestore Riserve Naturali** per siti ricadenti nelle Riserve Naturali (area di riserva e/o pre-riserva);
- d. **Autorizzazione Idraulica Unica** (D.S.G. n. 187/2022) da parte dell'Autorità di Bacino Idrografico del Distretto Idrografico della Sicilia, nei casi di immissione di acque derivanti da scarichi di reflui (oggetto di Autorizzazione Unica Ambientale) nel reticolo idrografico (insieme dei canali di deflusso di diversa natura: fiumi, torrenti e corsi d'acqua in generale), che riunisce al suo interno il parere di compatibilità idraulica e, laddove ne ricorrano le condizioni, i pareri di compatibilità ai sensi delle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e di quelle del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.);
- e. **Autorizzazioni previste dalla vigente normativa di Settore**, per l'attingimento delle acque da pozzi;
- f. N.O. dei Vigili del Fuoco.

ART. 3 – MODELLO SEMPLIFICATO E UNIFICATO

Sulla base del modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, adottato con Decreto 8 maggio 2015 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica, successivamente approvato con delibera n° 410 del 12/11/2019 dalla giunta regionale siciliana, questo Libero Consorzio Comunale con il presente regolamento adotta il modulo di istanza (Allegato A), corredato con le singole schede relative a titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 e ss. mm. ed ii., che rappresenta l'Unico modello che può essere accettato da questa autorità competente per l'adozione A.U.A. –

La suddetta modulistica per la presentazione dell'istanza A.U.A. è pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente al seguente link, <http://territorio.provincia.ragusa.it/geologia/pages/189/show>

Riguardo la modalità di trasmissione dell'Istanza AUA mediante il portale *impresainungiorno*, utilizzato da qualche Suap, si rende opportuno trasmettere:

- a. in formato pdf il modello di istanza sopra indicato;
- b. tutta la documentazione mediante file regolarmente nominati sul contenuto, al posto di una stringa alfanumerica generalmente trasmessa dal portale;

ART. 4 – COMPILAZIONE ISTANZA

4.1 Modalità pagamento Tasse di Concessione Governativa ed Oneri Istruttori

Le Tasse di Concessione Governativa e gli Oneri Istruttori previsti dal presente Regolamento, dovranno essere pagate secondo quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

4.2 Frontespizio ed imposta di bollo e procedura ex art. 4 comma 4,5 e comma 7

Nel frontespizio dell'istanza si deve:

- indicare lo Sportello Unico per le Attività Produttive a cui va indirizzata l'istanza;
- contrassegnare se l'istanza riguarda solo l'AUA, senza contestuale richiesta di ulteriori atti di assenso od autorizzazioni (art. 4, comma 7, D.P.R. 59/2013 e ss.mm. ed ii.), ovvero se l'istanza riguarda la contestuale richiesta di ulteriori atti di assenso od autorizzazioni (art. 4, comma 4 e 5, D.P.R. 59/2013 e ss.mm. ed ii.);
- contrassegnare se il bollo è stato assolto in forma virtuale o in forma non virtuale;

e si deve apposta la **Marca da Bollo** (in forma non virtuale), debitamente annullata, oppure, in caso di istanza con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi (art. 4 comma 4 o 5 del D.P.R. n. 59/2013 e ss. mm. ed ii., va apposta la marca da bollo, solamente, nella Domanda Unica (art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e ss. mm. ed ii.), riportando il relativo numero identificativo nel frontespizio dell'istanza A.U.A., ovvero, **qualora sussistano le condizioni**, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642 e ss. mm. ed ii., e dell'art. 1, comma 596 della Legge 27 dicembre 2013, n° 147, nonché del Provvedimento del 19/09/2014 del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate "*Modalità di pagamento in via telematica dell'imposta dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell'art. 1, comma 596, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – servizio@e.bollo*", e del documento redatto dall'Agenzia delle Entrate e Agenzia per l'Italia Digitale "*Bollo Telematico – Linee Guida per Pubbliche Amministrazioni e prestatori di servizi di pagamento*", si potrà assolvere il pagamento elettronico della **Marca da Bollo Digitale** (in forma virtuale).

4.3 Dati del/i gestore/i (1)

Il Gestore è la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento/impianto/attività ed è responsabile dell'applicazione delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzatorio oggetto dell'istanza. Tale figura può essere rappresentata anche dal curatore fallimentare.

4.4 Referente A.U.A. (2)

Il referente AUA è la persona fisica titolata:

- tramite **procura**, a firmare e trasmettere in via telematica l'istanza e a rappresentare e ricevere qualsiasi comunicazione relativa al procedimento (ai sensi dell'art. 1392 del Cod. Civile);
- tramite **delega**, solo a rappresentare e ricevere qualsiasi comunicazione relativa al procedimento (ai sensi dell'art. 1392 del Cod. Civile).

4.5 Dati Ditta/Società/Impresa (3)

In questa sezione si fa riferimento all'anagrafe della ditta.

4.6 Dati impianto/Stabilimento/Attività (4)

In questa sezione vanno riportati i dati relativi allo stabilimento oggetto dell'autorizzazione.

4.7 Istanza (5)

Il gestore dovrà dare evidenza la tipologia di richiesta di AUA e dei titoli da questa sostituiti:

- *Rilascio dell'AUA* nel caso di primo rilascio dell'AUA (sia nel caso di impianto nuovo, sia nel caso di impianto esistente che rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione dell'AUA);
- *Modifica sostanziale o rinnovo dell'AUA* nel caso in cui il Gestore richiede, rispettivamente, una modifica sostanziale o il rinnovo di una AUA già rilasciata (di cui dovrà specificare gli estremi).

Relativamente ai titoli abilitativi oggetto di autorizzazione, il Gestore dovrà barrare le caselle corrispondenti ai titoli necessari per l'avvio o la prosecuzione dell'attività (che vengono ricompresi nell'AUA) specificando la tipologia di richiesta (nuovo, rinnovo, modifica sostanziale, proseguimento senza modifiche) per ciascun titolo.

4.8 Allegati

- Copia del documento di identità (in corso di validità del sottoscrittore);
- Copia dei titoli abilitativi, di cui si è in possesso ed in corso di validità, che saranno sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 2 lettera a) e dell'art. 3 del D.P.R. 13/03/2013 n°59;
- Tutti gli allegati che fanno parte della modulistica (Schede A,B,C,D,E,F,G);
- Dati, informazioni e documenti necessari per il/i titolo/i abilitativo/i richiesto/i, come da successivo Art. 6

4.9 Dichiarazioni (6)

Nella sezione 6.1 dovrà indicare i titoli ambientali (art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013) esistenti ed in corso di validità, che saranno sostituiti dall'AUA ed i relativi riferimenti.

Nella sezione 6.2 potranno essere indicati gli eventuali sistemi di certificazione, in particolare in campo ambientale (ISO 14001, EMAS); al fine di valorizzare l'esistenza di sistemi e procedure finalizzate – tra l'altro – ad una corretta gestione del ciclo produttivo.

4.10 Firma istanza e presa visione informativa privacy

Il richiedente dovrà sottoscrivere l'istanza AUA con le modalità, di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 e s. mm. ed ii., ovvero mediante firma digitale;

È obbligatorio sottoscrivere, con le stesse modalità, anche la informativa sulla privacy.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- a) Copia del documento di identità (in corso di validità del sottoscrittore e dei tecnici che allegano dichiarazioni sostitutive di notorietà);
- b) copia dei titoli abilitativi di cui si è in possesso ed in corso di validità, che saranno sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 2 lettera a) e dell'art. 3 del D.P.R. 13/03/2013 n°59;
- c) ricevuta di versamento oneri istruttori AUA (rif. art. 7);

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

- d) per il titolo abilitativo relativo all'emissioni in atmosfera: ricevuta versamento tassa sulla concessione governativa regionale, ai sensi dell'art. 14 del D.A. 175/GAB del 09/08/2007, da versare
- euro 25,82 venticinque/82 per le attività artigianali (arti e mestieri);
 - euro 180,76 (centottanta/76) per le società e le attività industriali o commerciali;

I pagamenti delle tasse sulle concessioni governative devono essere corrisposte tramite la nuova modalità di pagamento dei tributi, a mezzo la Piattaforma “Pago Pa” mediante il seguente link: <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>, accedendo al Servizio online per i pagamenti con pagoPA, e nella sezione *Assessorato del territorio e dell'ambiente - 0501-15 - Autorizzazioni, licenze e iscrizioni di attività non elencate - Dipartimento dell'Ambiente*.

- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui gli artt. 38 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n.455 e successive modifiche ed integrazioni, a firma dell'estensore della documentazione tecnica, che quanto contenuto nella documentazione corrisponde allo stato di fatto o di progetto ed è attinente alle proprie competenze professionali;
- f) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- g) procura o delega al referente AUA;
- h) stralcio con relativa legenda di un intorno significativo (almeno per un raggio di 700 mt.):
- della carta dei vincoli in scala 1:10000 del vigente piano territoriale paesistico;
 - del vigente P.R.G. in scala 1:10.000;
- i) stralcio CTR in scala adeguata;
- j) SCHEDE relative ai sette titoli abilitativi di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 ess. mm. ed ii.:
- ✓ **Scheda A** relativa agli scarichi di acque reflue: – sottoscritta da tecnico abilitato;
 - ✓ **Scheda B1** relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:– sottoscritta dal titolare della comunicazione;
 - ✓ **Scheda B1.8** relativa al digestato agrozootecnico e/o agroindustriale;
 - ✓ **Scheda B2** relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide:– sottoscritta dal titolare della comunicazione;
 - ✓ **Scheda B3** relativa all'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) e dalle piccole aziende agralimentari² - sottoscritta dal titolare della comunicazione;

² - imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alle selvicoltura;
– imprese dedite all'allevamento di bestiame;

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

- ✓ **Scheda C** relativa all'emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. – sottoscritta da tecnico abilitato;
- ✓ **Scheda D** relativa all'emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga (art. 272, comma 2 del d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.) – sottoscritta dal soggetto che propone l'istanza di adesione;
- ✓ **Scheda E** relativa all'impatto acustico: – sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione;
- ✓ **Scheda F** relativa all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura: – sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione;
- ✓ **Scheda G1 e/o G2** relativa al recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi: – sottoscritta dal soggetto che propone l'istanza;

ART. 6 – MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'ISTANZA

- a. Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii., *la domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) [le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale] e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale.*
- b. Fermo restando quanto sopra previsto, la Ditta dovrà presentare, presso l'Ufficio preposto all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale del libero Consorzio Comunale di Ragusa, una copia **cartacea di tutti gli elaborati tecnici**.

ART. 7 – ONERI ISTRUTTORI

Il presente articolo disciplina i **criteri** per la determinazione degli oneri istruttori (le spese poste in capo al gestore richiedente l'autorizzazione unica ambientale), dovuti al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ex Provincia Regionale di Ragusa.

Gli oneri istruttori, nel rispetto del principio di non eccedenza previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 e ss.mm. ed ii., sono così determinati:

- ✓ Istruttoria Autorizzazione Unica Ambientale

Atto	Tipologia	Oneri
Provvedimenti A.U.A.	nuovo, rinnovo, modifica sostanziale, modifica non sostanziale, aggiornamenti in progress, voltura	€ 100,00

-
- imprese dedite alle attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui abbia qualunque titolo la disponibilità. Al riguardo non possono essere destinate ad utilizzazione agronomica con esclusione per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mostri muti etc., e con esclusione, nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.00 litri all'anno, delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acqua di processo delle paste filate, la cui competenza è dell'Autorità sanitaria;
 - piccole aziende agroalimentari nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenute in dette acque, a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno;

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

Causale: Oneri istruttori per A.U.A., di cui al D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii.;

- ✓ Istruttoria pareri endoprocedimentali di competenza di questo LCC, propedeutici all'adozione dell'AUA, alle modifiche non sostanziali e agli aggiornamenti in progress (gli oneri istruttori risultano derivanti dalla somma dell'importo di cui al punto superiore più l'importo previsto dalla tabella seguente, per ciascun titolo abilitativo richiesto).

Atto	Tipologia	Oneri
<p>Parere endoprocedimentale Autorizzazione all'Emissioni in Atmosfera <i>ex art. 269 D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. (*)</i> <i>oppure</i> <i>ex art. 272, comma 2 e 3 D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii.</i></p>	<p>nuovo, rinnovo, modifica sostanziale, solo per le attività delegate alle ex Province Regionali, oggi Liberi Consorzi Comunali (*)</p>	<p>€ 50,00</p>
<p>Parere endoprocedimentale comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.</p>	<p>nuovo, rinnovo, modifica sostanziale</p>	<p>€ 50,00</p>

Causale:

- Oneri istruttori per A.U.A., di cui al D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii., con parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera;
- Oneri istruttori per A.U.A., di cui al D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii., con parere endoprocedimentale per le attività di cui all'art. 216 D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.;
- Oneri istruttori per A.U.A., di cui al D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii., con pareri endoprocedimentali per le emissioni in atmosfera e per per le attività di cui all'art. 216 D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.

(*) oneri istruttori a carico delle Ditte che producono emissioni in atmosfera, le cui competenze, ai sensi del D.P. 73/GR VI/S.G. 24 marzo 1997 e D.P. 374/GR VII/S.G. 17 novembre 1998, sono delegate esclusivamente alle ex Province Regionali, oggi Liberi Consorzi Comunali.

- ✓ Istruttoria parere endoprocedimentale di competenza di questo LCC per l'*autorizzazione generale*, di cui all'art. 272, commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. (emissioni in atmosfera in deroga), oppure per la *comunicazione in materia di rifiuti* (procedura semplificata), di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., su istanza di parte, fatta salva la facoltà di non avvalersi dell'A.U.A., come previsto dell'art. 3, comma 3 e dall'art. 7, comma 1 del D.P.R. 59/2013; in tale circostanza gli oneri istruttori, relativi al singolo titolo abilitativo richiesto, ammontano ad **€ 50,00**.

causale:

- Oneri istruttori per l'autorizzazione di carattere generale ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.;

ovvero

- Oneri istruttori per la comunicazione *in materia di rifiuti* (procedura semplificata), di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.

ART. 8 – ADOZIONE AUA

Il D.P.R. 59/2013 per l'istruttoria rimanda alle tempistiche previste dal D. Lgs. 152/2006:

- se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine **inferiore o pari a novanta giorni**, l'**autorità competente**

adotta il provvedimento, al netto delle sospensioni, nel termine 120 gg di cui: 30 gg. per procedura di verifica + **90 gg. per istruttoria e adozione** del provvedimento.

- se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è **superiore a novanta giorni**, l'**autorità competente adotta** l'autorizzazione unica ambientale, al netto delle sospensioni, nel termine di 150 gg di cui: 30 gg. per procedura di verifica e **120 gg. per istruttoria e adozione** del provvedimento.

Nel caso in cui **l'AUA non è l'unico atto di assenso richiesto** (art. 4 comma 4 e comma 5 del D.P.R. 59/2013 - procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni) il SUAP attiva il procedimento unico di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, restando ferma la facoltà di indire la **conferenza di servizi**.

La **conferenza di servizi** è sempre indetta dal SUAP, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi.

L'autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di servizi.

Il provvedimento di autorizzazione unica ambientale viene **adottato** dall'**autorità competente** che lo trasmette immediatamente, in modalità telematica, al **SUAP** che **rilascia il provvedimento conclusivo del procedimento ex D.P.R. 160/2010**, in quanto sono stati richiesti oltre all'AUA titoli abilitativi non ambientali (es. **titolo abilitativo edilizio, paesaggistico, certificazioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi e igienico-sanitaria, etc.**).

Nel caso in cui **l'AUA è l'unico atto di assenso richiesto** (art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013 - procedimenti in cui è necessario acquisire solo AUA senza atti di assenso), il **SUAP** trasmette la relativa documentazione all'**autorità competente** che convoca, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda la conferenza di servizi, ove prevista dalla normativa di settore relativamente agli endoprocedimenti, e nei termini di cui al punto successivo, **adotta** il provvedimento e lo trasmette telematicamente ed immediatamente al **SUAP** per il rilascio dell'AUA.

ART. 9 – RESTITUZIONE PRATICHE

Le istanze prive di firme ai sensi di legge, e formalmente non corrette, verranno restituite.

ART. 10 – CHIUSURA ED ARCHIVIAZIONE

1. Se il gestore non presenta la documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato, la domanda di AUA è **archiviata**, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una **proroga** in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

Se il gestore, nel caso del preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/1990 e ss. mm., non risponde entro i dieci giorni assegnati, la domanda di AUA è **archiviata**.

ART. 11 – VOLTURA

La variazione di Titolarità (Voltura) dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A), in forza di:

- affitto ramo d'azienda
- cessione d'azienda
- donazione
- fusione
- scissione
- cambiamento di forma giuridica
- cessione e/o acquisizione di quote
- conferimento di ramo d'azienda
- compravendita
- altro

deve essere comunicata, per la presa d'atto, al Libero Consorzio Comunale, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento. La presa d'atto sarà trasmessa al SUAP ed all'ARPA.

Nel caso di trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio, cioè nel caso di subentro nella gestione di un'attività economica esistente (trasferimento di proprietà come per es. compravendita, donazione, fusione, oppure trasferimento di gestione per affitto d'azienda, oppure nel caso di successione) è necessario allegare all'istanza l'atto di cessione dell'attività, nella forma prevista dall'art. 2556 del Codice Civile, che comprovi il subentro nella gestione.

ART. 12 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda al D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. ed alle altre norme tecniche vigenti in materia.

PARTE II

TITOLI ABILITATIVI - ASPETTI TECNICI

ART. 13 TITOLI ABILITATIVI

L'art. 3, comma 1 del D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii. indica i seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 7, comma 1 del D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii., è fatta salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a **comunicazione**, ovvero ad **autorizzazione di carattere generale**, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Art. 14 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

L'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia prodotte da insediamenti produttivi **ad eccezione dello scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed assimilate, segue la procedura dell'Autorizzazione Unica Ambientale.**

14.1 CERTIFICAZIONE DEI PRESIDI DEPURATIVI

Tutti i presidi depurativi nuovi, oggetto di Autorizzazione Unica Ambientale, dovranno essere conformi alle vigenti norme UNI e dovranno riportare la marcatura CE. La documentazione tecnica, allegata all'istanza AUA, dovrà comprendere anche la **Dichiarazione di conformità** di ciascun presidio depurativo per il trattamento e smaltimento delle acque reflue oggetto di autorizzazione.

I disoleatori, in particolare, utilizzati per il trattamento delle acque di scarico di tutte le attività che producano reflui oleosi e/o che dispongano di piazzali potenzialmente inquinati da residui oleosi per i quali sorge l'obbligo del trattamento delle acque di prima pioggia, ai sensi della Norma UNI 858 parte I e II, sono suddivisi nella classe I e II.

Solo i disoleatori di classe I (provvisi di filtro a coalescenza) garantiscono un quantitativo massimo residuo di 5 mg/lt, idonei a rispettare i valori limiti in emissione di legge.

Al riguardo, ai fini dell'Autorizzazione Unica Ambientale, i presidi depurativi (singoli disoleatori e/o impianti depurativi con disoleatore) installati nell'ambito del trattamento di acque di prima pioggia e di acque reflue industriali, **dovranno necessariamente garantire:**

- un quantitativo massimo residuo secondo i valori della **tabella 3** dell'Allegato 5 alla parte terza D.lgs. 159/06 e ss. mm. ed ii., qualora il refluo viene recapitato in acque superficiali e in fognatura;
- un quantitativo massimo residuo secondo i valori della **tabella 4** dell'Allegato 5 alla parte terza D.lgs. 159/06 e ss. mm. ed ii., qualora il refluo viene recapitato sul suolo.

Nel caso in cui le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, continuino a produrre reflui, anche dopo la raccolta dell'aliquota delle acque di prima pioggia (corrispondente ai primi 15 minuti di una precipitazione), è consigliabile installare un impianto di disoleazione **in continuo**.

14.2 ASSIMILABILITÀ ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Ai fini dell'applicazione dei criteri di assimilabilità alle acque reflue domestiche di cui all'art. 2 del D.P.R. 227/2011, per i casi non elencati nella tabella 2 dell'Allegato A del predetto decreto, occorre:

- a) **per gli insediamenti esistenti** con scarichi attivi, produrre contestualmente all'istanza AUA, una certificazione mediante campionamento ed analisi da parte di un tecnico abilitato, attestante l'assimilabilità alle acque reflue domestiche;
- b) **per i nuovi insediamenti**, produrre all'atto della presentazione dell'istanza AUA, una relazione previsionale sull'assimilabilità dei reflui alle acque reflue domestiche. Successivamente, entro sessanta (60) giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, produrre un certificato di analisi nel rispetto dei valori limiti più ristrettivi tra quelli della tabella 1 dell'allegato A al D.P.R. 227/2011 e quelli della tabella 8 alla legge regionale 27/1986 e qualora l'esito delle analisi dovesse evidenziare parametri non rispettosi, la Ditta è obbligata ad inibire lo scarico ed ad implementare l'impianto di trattamento. Conseguentemente, l'avvio dello scarico è subordinato ad una nuova proposta progettuale, mediante rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per Modifica Sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii.-

14.3 SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

- in **pubblica fognatura**, ai sensi del comma 4 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., è sempre ammesso e, pertanto, **non rientra nella procedura A.U.A.**;
- in **corpi idrici superficiali** i reflui depurati devono rispettare i limiti, di cui alla tab. 3 dell'allegato 5, parte terza del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. per acque superficiali;
- **sul suolo**, per gli scarichi inferiori a 2.000 A.E., **l'orientamento nazionale**, sulla base dei regolamenti di competenza regionale, in funzione del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti, è previsto un **range con valore di riferimento pari a 50 A.E.**, che si distingue nei seguenti casi:
 - scarichi fino a 50 A.E.;
 - scarichi da 50 A.E. a 2.000 A.E..

Ai fini dell'autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue provenienti da insediamenti isolati, **i Comuni, nella qualità di autorità competente** ai sensi dell'art. 40 della L.R.

15/05/1986 n° 27 e sulla base di propri regolamenti comunali o in relazione alla natura del refluo prodotto, alla geologia dei suoli, al contesto territoriale in cui si trova lo scarico, caso per caso, **possono individuare un valore di riferimento del range del carico organico, più ristrettivo (inferiore a 50 A.E.)** ed individuare specifiche soluzioni impiantistiche di trattamento, secondo le Migliori Tecniche Disponibili, applicando, **per i valori superiori al range stabilito**, i limiti previsti dal successivo punto B.

14.4 SCARICO SUL SUOLO

A. SCARICO SUL SUOLO DEGLI INSEDIAMENTI ISOLATI

Limiti tabellari	
carico organico di 50 A.E. o con valore inferiore nel rispetto del <i>range</i> individuato dai Comuni territorialmente competenti	Nessun limite tabellare ma solo l'obbligo di sistemi appropriati di depurazione nel rispetto dei requisiti minimi di dimensionamento. -

Nelle more che la regione Sicilia, **per insediamenti, installazioni o edifici isolati** che producono acque reflue domestiche, ai sensi del **comma 3 dell'art. 100 del D.Lgs 152/06**, individui sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, **si considera adeguata la configurazione minima** (degrassatore, fossa Imhoff + pozzetto di cacciata + subirrigazione):

- a. **Pretrattamento con degrassatore (vasca di calma):**
 1. Per i nuovi scarichi è obbligo realizzare una rete duale (condotte separate) per acque nere e acque grigie. Per le acque grigie occorre prevedere un degrassatore di idonea capacità (50 – 60 litri per A.E., con intervento minimo di 500 litri);
 2. Per insediamenti esistenti non interessati da interventi manutentivi straordinari, occorre, in luogo del degrassatore, prevedere sistemi alternativi: idoneo degrassatore sotto livello, fossa settica tricamerale, etc.;

- b. **Trattamento Primario: Fossa Imhoff** (con comparto di sedimentazione superiore e comparto inferiore di digestione anaerobica dei fanghi sedimentati), realizzata secondo i criteri della Delibera C.I.T.A.I. 04/02/77 è sempre necessaria qualora non si usa un impianto ad ossidazione totale;

- c. **Trattamento Secondario:** per **piccoli insediamenti fino a 50 A.E. e terreni permeabili è sufficiente la sub-irrigazione**, sfruttando le capacità depurative del terreno, cioè i naturali processi biologici, chimici e fisici che accompagnano i moti di filtrazione e percolazione dei liquami scaricati e le conseguenti ridistribuzioni di umidità nel suolo. A monte deve essere presente un **sifone di cacciata**, in modo che vengano convogliate, seppur in maniera intermittente, portate di una certa entità in grado di interessare anche le zone terminali del sistema. La profondità del suolo, intesa come spessore dello strato superficiale, affinché possa completarsi la maggior parte dei necessari fenomeni di depurazione, di norma, non dovrà essere inferiore a 1,5 m. Per il dimensionamento della condotta disperdente, si fa riferimento a quanto previsto dall'allegato V della Delibera Interministeriale 04/02/1977. Nel caso di **terreni impermeabili** e nel caso di **falda vulnerabile**, la **subirrigazione** dovrà essere **drenata**.

Rispetto alla sopracitata configurazione minima, **in tutti quei casi in cui il trattamento secondario della condotta disperdente non risulta sufficiente** come ad es., quando si è in presenza di scarsa profondità del terreno (roccia affiorante), oppure, nei casi in cui il carico organico **sia prossimo al**

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

range stabilito dai Comuni, si dovrà realizzare un impianto di **trattamento secondario** o comunque un impianto di **trattamento aggiuntivo**³, che possa garantire i requisiti di sicurezza dall'inquinamento delle falde, **secondo gli accertamenti e verifiche tecniche effettuate dai Comuni**, competenti ai sensi dell'art. 40 della L.R. 15/05/1986 n° 27.

B. SCARICO SUL SUOLO fino a 2000 A.E. (insediamenti/agglomerati):

Limiti tabellari	
Scarichi ≥ 50 (*) A.E. $\div \leq 2.000$ A.E. (*) oppure <u>valore di riferimento inferiore a 50 A.E.</u> , fissato dai Comuni	Limiti di emissione previsti dalla normativa vigente: a) <u>Tabella 4</u> dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 ess. mm. ed ii., <u>per le acque reflue domestiche o assimilate</u> prodotte da insediamenti isolati (art. 100, comma 3, D.Lgs. n° 152/06), vedesi regolamenti vigenti in altre Regioni d'Italia; b) <u>Tabella 4</u> dell'Allegato 5 alla parte terza del citato D.Lgs 152/06 ess. mm. ed ii., per le acque reflue urbane ⁴ .

Per la scelta della soluzione impiantistica più idonea, si dovrà ricorrere a tecnologie di depurazione, come sistemi estensivi (lagunaggio o fitodepurazione⁵), a tecnologie come filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale o tecniche intensive⁶ e, comunque, a tecnologie secondo le **Migliori Tecniche Disponibili**.

Al fine del risparmio idrico, in mancanza di regolamentazione comunale, è auspicabile il riutilizzo delle acque reflue grigie, nonché delle acque meteoriche.

14.4.1 POZZO ASSORBENTE

Il Pozzo perdente o assorbente (realizzato secondo i criteri della Delibera C.I.T.A.I. 04/02/77), a valle della fossa Imhoff, essendo un sistema con scarsa capacità depurativa è ritenuto superato e, pertanto, **per gli insediamenti di nuova costruzione**, qualora le condizioni non permettono di realizzare impianti alternativi e **per i pozzi assorbenti già esistenti**, è obbligatorio installare, a monte del pozzo assorbente, una fossa Imhoff, per garantire il trattamento primario e un filtro batterico anaerobico o aerobico, per garantire il trattamento secondario

³ **trattamenti secondari:**

- ✓ degrassatore + fossa Imhoff + impianto a fanghi attivi a basso carico ed ad ossidazione totale → scarico sul suolo (secondo i criteri della Delibera C.I.T.A.I. 04/02/77);
- ✓ degrassatore + fossa Imhoff + filtro batterico anaerobico → scarico sul suolo (secondo i criteri della Delibera C.I.T.A.I. 04/02/77);
- ✓ degrassatore + fossa Imhoff + filtro batterico aerobico → scarico sul suolo (secondo i criteri della Delibera C.I.T.A.I. 04/02/77);
- ✓ degrassatore + fossa Imhoff + fitodepurazione → scarico sul suolo (secondo i criteri della Delibera C.I.T.A.I. 04/02/77) o riutilizzo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 185/2003;

trattamenti secondari spinti:

- ✓ fossa Imhoff + filtro batterico anaerobico + impianto a fanghi attivi a basso carico scarico sul suolo (secondo i criteri della Delibera C.I.T.A.I. 04/02/77) o riutilizzo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 185/2003;
- ✓ fossa Imhoff + filtro batterico anaerobico (filtro percolatore) + impianto a fanghi attivi con ricircolo fanghi scarico sul suolo (secondo i criteri della Delibera C.I.T.A.I. 04/02/77) o riutilizzo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 185/2003;

⁴**acque reflue urbane:** acque reflue domestiche (...), provenienti da **agglomerato** (area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale);

⁵ **sistemi estensivi** (indicati

per piccoli e medie comunità a popolazione fluttuante come villaggi turistici, campeggi, etc., ovvero per il trattamento di affinamento dopo il primario delle acque reflue dal settore agro – alimentare, specie se destinate al riutilizzo):

- a. **Fitodepurazione:**
 - flusso superficiale (FWS) previa grigliatura e sedimentazione primaria (per piccoli impianti va bene anche la Fossa Imhoff)
 - flusso sub-superficiale (SSF):
 - flusso orizzontale (H-SSF);
 - flusso verticale (V-SSF);
- b. Lagunaggio (sistema stazionario a flusso continuo), può essere utilizzato anche come fase di trattamento terziario di un impianto di depurazione convenzionale;

⁶ **Sistemi intensivi:** Letto percolatore, Biodisco, Biofiltrazione - MSR (Membrane Biological Reactor), etc.;

14.5 SCARICO DEI REFLUI INDUSTRIALI :

- in **pubblica fognatura** previo rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, allegato 5, parte terza D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.
- in **corpi idrici superficiali** previo rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, allegato 5, parte terza D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.
- sul **suolo** previo rispetto dei limiti di cui alla tabella 4, allegato 5, parte terza D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.

Si intendono acque reflue industriali quelle prodotte da insediamenti produttivi non rientranti nella tabella 2 dell'allegato A del D. Lgs. 19/10/2011, n° 227, nonché quelle i cui valori limiti di emissione non rientrano nella tabella 1 dell'allegato A del succitato Decreto.

Le acque reflue industriali sono definite dall'art. 74 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. come "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento". Per acque reflue industriali si devono intendere altresì quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

I reflui industriali possono essere costituiti principalmente dai seguenti contaminanti ed inquinanti: Torbidità, Tensioattivi, Oli minerali, COD, Fosforo, Materiali in sospensione e sedimentabili, Metalli, Coloranti, Etc.

Per lo scarico di acque industriali, è frequente la presenza di elementi inquinanti per i quali risulta obbligatorio un trattamento chimico-fisico, in quanto il trattamento biologico dell'acqua non risulta sufficiente. Questo tipo di trattamento è composto da un processo chimico necessario per rendere insolubili gli inquinanti organici ed inorganici in sospensione ed in soluzione presenti nell'acqua ed un processo fisico necessario per separare la parte insolubile da quella acquosa.

I processi depurativi previsti: Grigliatura, Disoelatura, Dissabbiatura, Filtrazione, Chimico-Fisico, Biologico, Disinfezione.

Diversi sono i sistemi di trattamento in funzione della tipologia di attività svolta, per cui occorre valutare caso per caso.

A titolo di esempio:

- a. **Autolavaggi:** sono presenti una variegata tipologia di inquinanti: solidi sospesi (sabbia e fanghi, ghiaia, pietrisco, residui vegetali, etc.), detersivi, olii minerali ed idrocarburi. Al fine della depurazione, gli impianti nella configurazione complessiva, variabile a seconda del corpo recettore, sono provvisti di:
 - Dissabbiatore dove avviene la separazione gravimetrica di tutti quei composti che hanno il peso specifico diverso da quello dell'acqua: i materiali più pesanti (sabbia e fanghi, ghiaia, pietrisco, etc.) sedimentano e si accumulano sul fondo della vasca, mentre quelli più leggeri (olio, grassi, schiume, etc.) si accumulano in superficie;
 - Disoleatore a coalescenza aggrega nel filtro gli olii e gli idrocarburi;

- Trattamento biologico intensivo, dove particolari ceppi batterici abbattano la sostanza organica disciolta (BOD₅ e COD) e i detergenti (fosforo), fra le altre tecniche disponibili esistono impianti a bio-ossidazione, depuratori fisico-chimici, elettrolitici, fisici, ad ozono etc.;
 - Filtrazione a quarzite e carboni attivi.
- b. **Lavanderie e Tintorie Industriali**: in questo tipo di attività si ha un elevato consumo idrico nella fase di lavaggio, di conseguenza con un'inevitabile impatto ambientale. Le lavanderie industriali, per esempio, sono specializzate nel lavaggio di grandi quantità di biancheria. Anche se il miglioramento tecnologico che sta interessando questo tipo di attività è sempre in continua crescita con l'impiego di macchinari, impianti e tecnologie in costante miglioramento delle soluzioni impiantistiche con l'obiettivo di fornire soluzioni ottimali sotto il profilo tecnico, operativo ed economico, partendo dai convenzionali sistemi di depurazione a fanghi attivi, fino ad arrivare allo sviluppo di sistemi specifici e tecnologie depurative innovative:
- Impianti di depurazione a fanghi attivi a schema classico
 - Reattori biologici integrati a comparti di filtrazione su membrana, MBR
 - Impianti a biomassa adesa a letto fluido, MBBR
 - Reattori a fanghi attivi con funzionamento a ciclo discontinuo, SBR
 - Impianti chimico-fisici
 - unità a scambio ionico con riciclo ad alta portata di lavaggi omogenei a basso carico salino con produzione di acqua di elevata qualità. Prevalentemente sono composti da resine e carboni attivi in funzione del refluo da trattare.
 - unità di deca ionizzazione impiegate per la rimozione di metalli inquinanti da reflui di processo galvanico avviati al riutilizzo mediante evaporatore sottovuoto (bagni cromatici) e per la rimozione dello ione ammonio da acque di processo distillate avviate al riutilizzo.
 - utilizzate per il trattamento delle acque di scarico da depurazione ed utilizzano unità di filtrazione finale della quarzite per la rimozione di solidi sospesi, del carbone attivo per la rimozione di tensioattivi e delle resine selettive per la rimozione dei metalli pesanti.
 - unità di addolcimento impiegate dov'è necessario pre-trattare le acque di processo prima del loro utilizzo mediante filtrazione meccanica, deferrizzazione eventuale, addolcimento.
- c. **Filiera agroindustriale** (settore lattiero – caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo)

La pulizia delle varie apparecchiature è indispensabile sia per quanto riguarda gli impianti produttivi che per le superfici produttive. Le fasi di processo operano con un fluido ad elevate temperature ed a ph variabile a seconda della tipologia di impianto. L'effluente, dunque, deve essere trattato con tecnologie appropriate prima di essere sversato in un impianto di depurazione. Per la pulizia automatica degli impianti si ricorre, di norma, a un sistema che utilizza potenti reagenti chimici quali: soda caustica, acido nitrico, candeggianti come l'ipoclorito di sodio o l'acqua ossigenata. Grazie alla pluriennale esperienza ed alla profonda conoscenza del ciclo produttivo del **settore lattiero caseario** esistono impianti di depurazione capaci di trattare e recuperare per il riutilizzo qualsiasi portata, realizzando una "linea acqua" ed una "linea fanghi" dedicata.

Anche gli effluenti provenienti dalle attività di **produzione dei vini**, presentano un inquinamento di natura organico che può essere eliminato con processi biologici di tipo aerobico. L'inquinamento è dovuto, infatti, prevalentemente a sostanze organiche derivanti dalle operazioni di separazione delle fecce del mosto, dai travasi e dai lavaggi delle vasche. Le acque reflue provenienti da questo tipo di attività è biodegradabile dove generalmente non si riscontra la presenza di composti tossici.

Per la lavorazioni dei prodotti ortofrutticoli pronti all'uso ("**IV gamma**") si utilizza un elevato quantitativo di risorsa idrica, di conseguenza c'è la necessità di trattare e depurare le acque reflue del ciclo produttivo; sempre più spesso, però, è utile e vantaggioso recuperare la risorsa idrica sottoponendola a trattamenti che permettono il suo recupero e il riciclo.

Ai sensi dell'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 12/06 s. mm. ed ii. sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da imprese dedite alle attività da imprese dedite ad allevamento di bestiame e da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura, che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

Per le **piccole aziende agroalimentari** operanti nel **settore lattiero - caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo** che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 mc/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 Kg./anno (assimilate alle acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi del D.P.R. 227/2011), è possibile effettuare l'utilizzo agronomico di cui all'art. 112 del D.Lgs. 12/06 s. mm. ed ii., come meglio trattato al successivo paragrafo 8.2., ad eccezione dei seguenti casi:

- per il settore vitivinicolo alle acque derivanti da processi enologici speciali come la ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mostri concentrati rettificati;
- per il settore lattiero – caseario, delle acque addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri l'anno, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente ed esclusivamente su terreni con Ph superiore 8 e calcare totale non inferiore al 20 per mille, buona areazione, soggiacenza superiore a 20 m.

d. frantoi oleari

Le acque di vegetazione di origine olivicola, infatti, sebbene risultino sostanzialmente prive di sostanze pericolose (agenti patogeni, metalli pesanti, virus, etc..) sono comunque ricche di differenti composti organici (zuccheri, acidi organici, ecc..) e di diversi elementi naturali (potassio, fosforo, calcio, ecc...), che vengono ad incidere sulla salubrità del terreno e delle colture, quali olivo vite e cereali, soprattutto se lo spandimento dei reflui viene effettuato secondo tempi inopportuni, oppure in quantità inadeguate.

Il trattamento dei reflui vegetali, in particolare delle acque di lavorazione dell'estrazione di olio dalle olive presenta problematiche molto complesse soprattutto a causa del forte carico organico del refluo, stagionalità della produzione e gli stabilimenti di lavorazione difficilmente raggiungono la dimensione di una grande industria.

Le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari Ai sensi del comma 7 bis dell'art. 101 del D.Lgs. 12/06 s. mm. ed ii., **ai fini dello scarico in pubblica fognatura** sono assimilate alle **acque reflue domestiche**. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

I reflui provenienti da questo tipo di lavorazione sono caratterizzati da: un'elevata acidità, forte presenza di carbonio organico, scarsa presenza di azoto e fosforo, alto quantitativo di fenoli e polifenoli.

Le applicazioni più consolidate per depurare questo tipo di refluo sono: installazione di un **impianto Biologico a Fanghi Attivi**; oppure la combinazione di un **impianto Biologico più uno Chimico-Fisico**; ma potrebbe prevedere anche un **impianto a Filtrazione con Membrane (Osmosi Inversa)**.

Le acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, possono essere utilizzati da un punto di vista agronomico ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 12/06 s. mm. ed ii. come meglio trattato al successivo paragrafo 8.2.

e. **Industria Chimica**

I reflui dell'industria chimica presentano caratteristiche fortemente variabili a seconda del processo e del sito produttivo. Si passa da acque praticamente pulite (di raffreddamento) fino a reflui fortemente tossici.

14.6 INDICAZIONI PER SCARICHI DI PISCINE

Le acque reflue provenienti dalle piscine (impianti sportivi o a servizio di un'utenza familiare), sono sostanzialmente di due tipi:

1. acque reflue derivanti dallo svuotamento della vasca e dal lavaggio dei filtri;
2. acque reflue di contro-lavaggio filtri (laddove necessario).

Il DPR 227/11 indica nella Tabella 2 le attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche ed al punto 19 inserisce le **piscine**, mentre **esclude le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate, che richiedono una classificazione differente**.

Conseguentemente le acque reflue derivanti dallo svuotamento delle piscine sono **assimilate alle acque reflue domestiche**, mentre le acque di contro lavaggio dei filtri si considerano **acque reflue industriali**.

Al fine di valutare un adeguato trattamento depurativo delle acque reflue industriali, derivanti dal contro lavaggio dei filtri, è necessario un'analisi del refluo in uscita, individuando i parametri che eccedono rispetto ai limiti indicati nella normativa.

Per lo scarico delle acque derivanti dallo svuotamento totale o comunque ingente delle piscine a servizio di un'utenza familiare o di ridotte dimensioni, dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

- lo scarico sia effettuato almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione, in modo da permetterne la preventiva dechlorazione;
- lo scarico deve essere separato da quello delle acque nere dell'insediamento, infatti, se venisse convogliato nel sistema di depurazione provocherebbe il dilavamento dei fanghi biologici presenti nell'impianto o comunque se ne potrebbe compromettere il funzionamento. Nel caso in cui il recapito finale delle acque nere trattate sia un corso d'acqua, le acque provenienti dalla piscina possono essere convogliate nello stesso, inserendolo, però, a valle dei sistemi di trattamento.

La gestione di eventuali rifiuti, derivanti dall'impianto di depurazione asservito alla piscina, saranno oggetto della relativa normativa di settore.

14.7 PARERE A.R.T.A., AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA L.R. 27/86

Da un punto di vista procedimentale, per lo scarico delle **acque reflue industriali** e lo **scarico delle acque di prima pioggia**, provenienti da insediamenti produttivi che **non siano allacciati in pubblica fognatura**, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/86, i Comuni, prima di emettere il parere endoprocedimentale di competenza, dovranno richiedere il parere all'A.R.T.A., Servizio 1 - U.O.S.1.1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (come da D.P. 27 giugno 2019, n° 12, il, con le procedure indicate nella circolare prot. n° 36570 del 04/08/2014).

14.8 SCARICO ASSOCIATO

La gestione dello scarico delle acque reflue provenienti da attività diverse, che avviene, quindi, in forma associata, rientra tra quelli previsti dall'art. 124 del D.Lgs 152/06 comma 2, in base al quale "... ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale ..., l'autorizzazione è rilasciata in capo al Titolare dello scarico finale ... fermo restando le responsabilità dei singoli Titolari delle attività suddette e del Gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto".

I gestori che rientreranno nella tipologia di cui sopra, dovranno presentare apposita autocertificazione attestante il consenso bilaterale alla condivisione del relativo impianto di scarico, indicando il Titolare dello scarico finale.

14.9 DOCUMENTAZIONE

Di seguito si elenca la documentazione utile da utilizzare di volta in volta per indicare le caratteristiche dei singoli scarichi.

- Sintetica relazione circa la conformità rispetto ai pertinenti strumenti di programmazione e pianificazione settoriale (ad esempio: Piano regionale di Tutela delle Acque, etc.)
- Cartografia in grado di evidenziare l'ubicazione dell'impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso
- Planimetrie e dati di progetto relativi all'impianto di depurazione comprensivi di schema a blocchi, che dimostrino l'efficienza depurativa dell'impianto e indichino i pozzetti di ispezione
- Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio CTR in scala 1:10.000 o in scala 1:5.000
- Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio mappa catastale in scala 1:2.000 (o comunque superiore a 1:5.000);
- Planimetria in scala idonea dell'insediamento, rete fognaria e scarichi in cui sia evidenziata con tratteggio/colore diverso ogni tipologia di acque reflue
- Nel caso di **scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo:**

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

- cartografia in grado di evidenziare l'ubicazione dell'impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso, relazione sull'impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali
- **relazione tecnico- descrittiva** dell'impianto di depurazione e di smaltimento, con particolare riferimento al dimensionamento della Fossa Imhoff con calcolo degli Abitanti Equivalenti, dell'eventuale degrassatore e della condotta disperdente (lunghezza)/pozzetto disperdente/fitodepurazione
- **relazione geomorfologica - geologica – idrogeologica** sulla natura dei terreni soggetti allo scarico ed eventuali ripercussioni sui corpi idrici sotterranei e superficiali
- Dichiarazione per presenza / assenza di sostanze “pericolose” nello scarico (vedere ulteriori dettagli riportati nella “relazione tecnica predisposta e sottoscritta da tecnico abilitato”)
- Nel caso di assimilazione alle acque reflue domestiche: autocertificazione e/o documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti (riferimenti normativi: art. 2 del DPR 19 ottobre 2011 n.227; art.101 comma 7 del Codice dell'ambiente; Allegato 5 Parte III del Codice dell'ambiente Tabella 6; normativa regionale di settore)
- Ogni altro documento richiesto dall'Ufficio responsabile del parere endoprocedimentale

Art. 15 COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 112 (commi 2 e 3) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii.;
- Legge 11 novembre 1996, n° 574 *Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari*;
- Decreto Ministeriale 6 luglio 2005;
- Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016;
- Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio 2022 (aggiornamento della disciplina della regione Sicilia);
- Circolare UO S 7.1- DRA n° 58804 del 10/12/2015;
- Atto di indirizzo 06/02/2008;
- Monitoraggio e tutela corpi idrici 71215 del 23/09/2009;
- Art. 101, comma 7 bis del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii..
- Artt. 91 sulle aree sensibili, 92 sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e 94 sulla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano del decreto legislativo n. 152/2006 ess. mm. ed ii., e dal decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I ed in particolare al punto 6.6 per gli impianti di allevamento intensivo di pollame (con più di 40.000 posti pollame), di suini (2.000 posti suini da produzione e 750 posti scrofe).

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'utilizzazione agronomica riguarda:

- gli effluenti zootecnici;

- il digestato;
- le acque di vegetazione, le sanse umide e gli scarichi dei frantoi oleari.
- le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.:
 1. imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla selvicoltura;
 2. imprese dedite all'allevamento di bestiame;
 3. imprese di cui ai superiori punti, che esercitano anche attività di trasformazione con carattere di normalità e complementarietà del ciclo aziendale e con materia prima proveniente prevalentemente dalla stessa azienda);
 4. piccole aziende agroalimentari nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.00 kg/anno; non possono essere destinate all'utilizzazione agronomica le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo, le acque derivati da processi enologici speciali come la ferro-cianurazione e desolforazione, le acque reflue (addizionate con siero, latticello, scotta e acque di processo delle paste filate) prodotte da aziende lattiero-caseario che trasformano più di 100.000 litri di latte;

15.1 ACQUE DI VEGETAZIONE E DEGLI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI

Definizioni (Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio 2022 – Allegato 1)

Si richiamano di seguito le definizioni di cui all'art. 1 della legge n. 574 del 1996, all'art. 2 del decreto 6 luglio 2005 ed all'art. 54 del decreto legislativo n. 152 del 2006:

- a) acque di vegetazione (AV):* le acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura degli impianti;

Sono costituite dall'acqua contenuta nella drupa, dalle acque di lavaggio e da quelle di processo (che negli impianti tradizionali sono quantificabili tra i 40 e i 120 litri per quintale di olive trattate):

- acqua di vegetazione delle olive stesse;
- acque di diluizione delle paste usate negli impianti continui;
- sostanze solubili disciolte nelle drupe;

Tali acque hanno una elevata concentrazione di sostanze organiche quali zuccheri, pectine, grassi, sostanze azotate, polialcoli, poliacidi ed elementi minerali quali fosforo, potassio, magnesio e calcio; Le acque di vegetazione hanno un colore scuro, che può arrivare al nero, un odore tipico molto intenso, hanno un pH leggermente acido, un'alta conducibilità elettrica, e sono facilmente fermentabili per la presenza di zuccheri e proteine.

- b) sanse umide:* le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte 1/2brosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;

- c) **utilizzo agronomica:** la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende di cui all'articolo 3 comma 1 f) del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016, e digerite dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute;
- d) **lavorazione meccanica delle olive:** le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive;
- e) **applicazione al terreno:** l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interrimento;
- f) **sito di spandimento:** una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrogeologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
- g) **primo spandimento:** la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2005, su uno o più siti di spandimento, ovvero il primo riutilizzo dopo l'eventuale periodo di riposo temporaneo di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 6 luglio 2005;
- h) **spandimento successivo:** l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento;
- i) **anno:** il periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo;
- j) **frantoi aziendali:** i frantoi che esercitano la propria attività di trasformazione e valorizzazione agricola con le modalità indicate all'art. 101, comma 7, lett. c) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad esclusione dei frantoi di tipo cooperativo e associativo;
- k) **titolare del sito di spandimento:** il proprietario o conduttore del sito di spandimento;
- l) **zone vulnerabili:** zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in corpi idrici già inquinati, o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.

Carico inquinante

Il carico organico delle acque di vegetazione, costituito dalle molecole succinate, è molto elevato. La domanda chimica di ossigeno (COD) è compresa tra 100 e 190 g/l di ossigeno e la domanda biochimica di ossigeno (BOD)₅ tra 50 e 140 g/l di ossigeno.

Un m³ di acqua di vegetazione ha un BOD₅ equivalente a quello determinato da 100–200 m³ di acque reflue urbane^[1] corrispondente a prodotto da circa 100.000 abitanti equivalenti.

Anche se alcune componenti delle acque di vegetazione sono necessarie al terreno per l'utilizzo agricolo, in particolare l'azoto, il fosforo, il potassio, il magnesio, l'inquinamento ambientale di queste acque è elevato.

Infatti le AV presentano alte concentrazioni di fenoli e polifenoli - causa principale dei valori molto alti di COD - che hanno spiccate proprietà antimicrobiche e fitotossiche, e conseguentemente risultano resistenti alla degradazione biologica (scarsa biodegradabilità), in particolare di tipo aerobico, e pertanto le AV non possono essere trattate negli impianti di depurazione convenzionali.

Se le AV venissero smaltite sui terreni agricoli si avrebbero problemi di fertilità degli stessi oltre a determinare la contaminazione delle falde idriche del sottosuolo.

Comunicazione preventiva

Fermo restando quanto previsto dall'art. 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è subordinata alla comunicazione prevista dall'articolo 3 della legge 11 novembre 1996 n. 574, **a cura del legale rappresentante dell'azienda** che intende avviare le acque di vegetazione e le sanse umide allo spandimento sul terreno. La comunicazione ha la finalità di rendere disponibili alle amministrazioni competenti le informazioni per valutare la coerenza delle pratiche di utilizzazione agronomica proposte con le norme vigenti, nonché di assolvere a più generali finalità di monitoraggio ambientale.

La comunicazione con la documentazione allegata prevista dovrà essere trasmessa **in copia integrale, con firme e timbri** secondo le modalità previste dal Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio 2022.

Qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, la comunicazione deve essere effettuata ad ognuno dei sindaci interessati.

La comunicazione, deve contenere tutte le indicazioni previste dal Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio 2022, sia in termini di dichiarazioni da parte del Titolare o Rappresentante Legale del frantoio e del Titolare del sito di spandimento nonché dell'eventuale Titolare del contenitore di stoccaggio, sia nei contenuti delle relazioni tecniche e in tutti gli altri elaborati, debitamente timbrati e sottoscritti dai Professionisti di cui alla lettera d) comma 5 dell'art. 4 dell'allegato I dell'Allegato I del Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio 2022).

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, è fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Se il gestore (Titolare o Rappresentante Legale) del frantoio oleario, ai fini dei sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 **non si avvale dell'Autorizzazione Unica Ambientale**, la comunicazione, a cura del legale rappresentante dell'azienda che intende avviare i residui di lavorazione allo spandimento sul terreno, deve essere presentata ogni anno, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento, e deve pervenire al **sindaco** del Comune nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, al Libro consorzio Comunale di Ragusa e all'Arpa Sicilia - attività produttive Ragusa, e qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, la comunicazione deve essere effettuata ad ognuno dei sindaci interessati;

Se il gestore (Titolare o Rappresentante Legale) del frantoio oleario, **si avvale dell'Autorizzazione Unica Ambientale**, anche per la richiesta di altri titoli abilitativi dell'A.U.A., dovrà presentare al SUAP del Comune competente, l'istanza A.U.A., allegando la comunicazione debitamente sottoscritta, unitamente alla relazione tecnica ivi prevista ed alla documentazione richiesta per gli ulteriori ed eventuali titoli abilitativi; la comunicazione prevista e la relazione allegata dovrà pervenire:

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

- al Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- al Sindaco del Comune nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati;
- al Libero consorzio Comunale di Ragusa;
- all'Arpa Sicilia - attività produttive Ragusa.

Se i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, oltre all'istanza A.U.A. al Suap dove ricade il frantoio oleario, il gestore dovrà allegare la comunicazione all'istanza AUA ed inviare in originale detta comunicazione ad ognuno dei sindaci dei comuni nel cui territorio ricadono i terreni interessati.

Il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, nell'ambito della procedura di AUA di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, rilascerà un parere sulla compatibilità con il contesto ambientale delle attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, tenuto conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali dell'ambiente ricevitore, dei corpi idrici presenti, e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche.

Il Libero Consorzio Comunale nella qualità di autorità competente all'adozione dell'A.U.A., provvede alla sostituzione di detta comunicazione nel provvedimento A.U.A., sulla base delle valutazioni degli Enti competenti.

La comunicazione deve essere presentata ogni anno, e deve pervenire alle autorità competenti, di cui sopra, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento. Nel caso di Autorizzazione Unica Ambientale, I titolari di Autorizzazione Unica Ambientale, mediante il modello AVS (Acque di Vegetazione e Sanse umide), di comunicazione annuale successiva, evidenzieranno l'invarianza dei terreni oggetto di spandimento o i nuovi terreni utilizzati per lo spandimento.

L'inosservanza delle norme stabilite dalla disciplina di settore è soggetta, a seconda della gravità della violazione, alle sanzioni di cui all'art. 8 della legge n. 574/96 e all'art. 137, comma 14, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'accertamento delle violazioni derivanti dalle attività di stoccaggio e movimentazione sono competenti il Comune e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa (Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio 2022 – Allegato 1, commi 2 e 6 art. 3), mentre per la verifica periodica delle operazioni di spandimento è competente l'Arpa Sicilia - attività produttive Ragusa (comma 3 art. 10 dell'allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio 2022). All'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Il sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, degli eventuali pareri di cui al comma precedente ovvero dei risultati dei controlli previsti dall'articolo 9, comma 1 della Legge n.574 del 1996 oltre che di quelli previsti dalla presente disciplina, tenendo conto del giudizio di idoneità igienico-sanitaria da parte dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni, ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 574 del 1996 (art. 4 comma 8 dell'allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio 2022)

Le comunicazioni dovranno essere conservate per cinque anni dal legale rappresentante del frantoio ed essere esibite in caso di controllo.

Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo della comunicazione, ai sensi dell'art. 112 (comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, i frantoi aventi una capacità di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 2 tonnellate di olive nelle otto ore

La comunicazione deve contenere, ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 6 luglio 2005, almeno gli elementi di cui all'elenco dell'Allegato A all'allegato I del Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio 2022, corredata da relazione tecnica contenente notizie e dati di cui Allegato B all'allegato I dello stesso Decreto Presidenziale.

Divieti

Per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione del frantoio oleario **non si potranno utilizzare:**

- terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;
- terreni investiti da colture orticole in atto;
- terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri;
- terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati, fino a quando perdurano le piogge;
- terreni ove lo spandimento viene praticato ogni anno e a seguito di monitoraggio con cadenza triennale non risultino idonei per valori di salinità, pH ed carbonio organico;

Le acque di vegetazione e le sanse umide non si possono spandere ove ricorrano i seguenti casi:

- distanza inferiore a 30 metri dai corsi d'acqua misurati a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione;
- distanza inferiore ai 150 metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- distanza inferiore ai 120 metri dal limite autorizzato (identificato con la recinzione) degli invasi naturali e artificiali;
- terreni con pendenza superiore al 15% privi di sistemazione idraulico agraria;
- boschi;
- giardini ed aree di uso pubblico;
- aree di cava.

Inoltre **è vietato** lo spandimento di acque di vegetazione e sanse umide ove ricorrano i seguenti casi:

- siti ubicati a distanza inferiore a venti metri da strade pubbliche, a meno di immediato interrimento;
- aree per le quali è previsto il divieto in base a strumenti di pianificazione territoriale, di bacino, o piani di tutela regionale;
- siti destinati contestualmente all'utilizzazione agronomica di altre tipologie di reflui (effluenti di allevamento, reflui di piccole industrie);

- siti sui quali il sindaco ha espresso motivato diniego, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, in precedenza citato.

È comunque vietato lo spandimento di acque di vegetazione e sanse umide in terreni per i quali non siano rispettate le condizioni di sicurezza delle falde soggiacenti in rapporto al carico idraulico consentito, consistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 574 del 1996, in cinquanta ovvero ottanta metri cubi di acqua per ettaro, rispettivamente per le provenienze da frantoi a ciclo tradizionale e da frantoi a ciclo continuo. Al rispetto di tali condizioni di sicurezza deve essere fatto esplicito riferimento nella relazione tecnica allegata alla comunicazione di cui all'articolo precedente.

Stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione

Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato, di norma, per un termine non superiore a trenta giorni in silos, cisterne o vasche interrato o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra località, previa comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono. Al fine di consentire l'ottimale uso irriguo e nutrizionale ai fini agronomici delle acque di vegetazione, le operazioni di deposito e spandimento possono protrarsi, per i frantoi che si dotino di adeguate attrezzature di stoccaggio e gestione, per un periodo non superiore a undici mesi e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno. In caso di superamento del limite dei trenta giorni, la relazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera d), del presente allegato, dovrà prevedere una sezione aggiuntiva con un cronoprogramma di massima sulle modalità di spandimento, che descriva altresì in modo dettagliato i volumi di acque di vegetazione interessati e gli accorgimenti tecnici utilizzati per garantirne la corretta gestione, con riferimento alla tutela della salute e dell'ambiente, ed al rispetto in particolare delle direttive impartite con il decreto n. 154/GAB del 24 settembre 2008 ai fini del contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico. Restano ferme le norme sull'edificabilità dei suoli.

Nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio delle acque di vegetazione si dovrà tenere conto, sulla base delle condizioni climatiche, pedologiche, agronomiche locali e comunque nel rispetto di un corretto utilizzo agronomico, di:

- a) volume delle acque di vegetazione, comprensivo delle acque di lavaggio delle olive, qualora non smaltite in fognatura o in corpo idrico superficiale, autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 152/06 e ss. mm. ed ii., prodotte in sette giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;
- b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
- c) franco di sicurezza di almeno dieci centimetri. Il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione.

Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale. Nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita non garantisca una sufficiente impermeabilizzazione ($K > 1 \cdot 10^{-7} \text{cm/s}$), il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.

Il trasporto delle acque di vegetazione (accompagnate da apposito documento di identificazione), deve essere effettuato evitando fenomeni di perdita e di diffusione di esalazioni. Nel trasferimento dovranno essere adottati i necessari accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni di odori molesti e la produzione di aerosol.

Per garantire un adeguato controllo durante la movimentazione le acque di vegetazione devono essere accompagnate da apposito documento di identificazione. La documentazione deve essere conservata per almeno due anni, al fine di essere resa disponibile per gli accertamenti svolti dall'autorità di controllo.

Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Stoccaggio e trasporto delle sanse umide

Lo stoccaggio delle sanse umide deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005. I contenitori devono avere capacità sufficiente a contenere le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.

Al fine di evitare fenomeni di percolazione e infiltrazione i contenitori per lo stoccaggio delle sanse umide devono essere adeguatamente impermeabilizzati e coperti. Devono inoltre essere adottati i necessari accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare l'emissione di odori molesti.

Il trasporto delle sanse umide deve essere effettuato evitando fenomeni di perdita e di diffusione di esalazioni. Nel trasferimento dovranno essere adottati i necessari accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni di odori molesti e la produzione di aerosol.

Per garantire un adeguato controllo durante la movimentazione le sanse umide devono essere accompagnate da apposito documento di identificazione. La documentazione deve essere conservata per almeno due anni, al fine di essere resa disponibile per gli accertamenti svolti dall'autorità di controllo.

Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Modalità di spandimento di acque di vegetazione e sanse umide e limiti di accettabilità

Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed assimilazione delle sostanze distribuite sui terreni, in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico, ed evitare fenomeni di ruscellamento.

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione mediante spandimento è consentita nel rispetto dei limiti di accettabilità annui previsti dall'art. 2 della legge n. 574/96 e dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 6 luglio 2005, ovvero:

a) 50 m³/ettaro/anno per le acque di vegetazione provenienti da impianti a ciclo tradizionale; b) 80 m³/ettaro/anno per le acque di vegetazione provenienti da impianti a ciclo continuo; c) 50 m³/ettaro/anno per le acque di vegetazione provenienti da impianti di tipo misto (tradizionali e continui), se le acque di vegetazione non sono gestite separatamente ma sono miscelate.

Per le sanse umide si applicano i seguenti limiti di accettabilità:

- a) 10 m³/ettaro/anno, se prodotte da impianti a ciclo tradizionale;
- b) 15 m³/ettaro/anno, se prodotte da impianti a ciclo continuo.

Lo spandimento delle sanse umide deve essere seguito, nell'arco temporale di 48 ore, da adeguato interrimento attraverso lavorazioni agro-meccaniche.

Atto di indirizzo della C.P.T.A. – Ragusa

Nel 2008 la C.P.T.A. – Ragusa ha ritenuto necessario produrre un atto ricognitivo e di indirizzo sul tema dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari.

Per il territorio della provincia di Ragusa sono stati evidenziati tre livelli di rischio, un rischio generale di **aridità**, un rischio di **desertificazione**, ed un rischio legato ad un **accumulo dei nitrati** nei terreno e nelle acque sotterranee. Il rischio legato ai nitrati connesso a pratiche agricole intensive si localizza nella zona costiera, senza trascurare la zona dell'altopiano caratterizzata da una significativa produzione lattiero-casearia con allevamento intensivi. Il rischio di aridità è connesso all'evapotraspirazione potenziale annua dai cui valori si desume che tra le zone interne e quelle costiere si hanno lievi differenze, perché i mesi primaverili ed estivi, dal cui andamento della temperatura dipende prevalentemente l'evapotraspirazione potenziale annua, non presentano differenze termiche marcate. Nella zona costiera il primo mese in cui mediamente si presenta il deficit idrico è marzo, mentre nella parte interna è aprile, in entrambi le zone si possono avere fino a 9-10 mesi di deficit idrico.

Va puntualizzato che il rischio di aridità non coincide con il rischio di desertificazione, intesa come degrado delle terre nelle aree aride, semi – aride e sub – aride secche che mostrano *sterilità funzionale*, cioè aree dove l'attività agricola e forestale non è attualmente economicamente o ecologicamente sostenibile. Nelle terre vulnerabili, le caratteristiche ambientali sono vicine a quelle delle terre a sterilità funzionale, ma alcuni fattori, ad esempio la copertura vegetale o l'irrigazione, mitigano con successo la desertificazione.

Nella fascia di transizione collinare con un sostanziale rischio di aridità a cui si deve aggiungere lo scarso strato di terreno vegetale, l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse va incoraggiato in considerazione che il loro apporto sui terreni è in grado di favorire la formazione del terreno vegetale, nei casi in cui vi sia rischio di desertificazione o aridità, **mentre nelle zone considerate vulnerabili dai nitrati**, pur non essendo rilevante l'apporto di azoto derivante dalle acque di vegetazione, va considerato tuttavia che un rischio di vulnerabilità quale risultato della rottura dell'equilibrio tra l'apporto dell'azoto derivante dall'utilizzo dei fertilizzanti in agricoltura e la capacità stessa del sistema di utilizzarlo. In tale contesto l'utilizzo delle acque di vegetazione richiede uno studio approfondito sia sotto il versante agronomico che sotto il versante dei possibili effetti ambientali legati alla capacità di trasporto di queste acque e dalla possibilità delle stesse di infiltrarsi nel terreno.

Fermo restando i divieti delineati dalla vigente normativa di settore, e per quanto sopra, si ritiene opportuno limitare lo spandimento delle acque di vegetazione nella piana costiera, comprendente i comuni di Acate, Santa Croce Camerini, Scicli, e Vittoria. Pertanto in tale zone, al fine di verificare il mantenimento degli equilibri dei principali elementi del terreno è necessario richiedere un'analisi del terreno prima dello spandimento appena a ridosso della campagna olearia, e successivamente allo stesso.

Per tutti i terreni oggetto di spandimento, al fine di evitare fenomeni di polimerizzazione della componente polifenolica delle acque di vegetazione, che renderebbero critiche la capacità di assorbimento del terreno sia di acqua che di ossigeni, nonché per favorire la migliore omogeneizzazione delle sostanze nutrienti apportate con l'acqua di vegetazione, entro 30 giorni dallo spandimento, e nel rispetto delle norme agronomiche, detti terreni devono essere sottoposti a lavorazione di rivoltamento dello strato vegetale.

Sarebbe auspicabile accompagnare ed integrare la documentazione sull'utilizzazione agronomica dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, con la documentazione fotografica dei terreni su cui avverrà lo spandimento prima, durante la fase di spandimento e dopo la rivoltura del terreno.

Accanto ai benefici dell'utilizzazione agronomica dei reflui, gli studiosi individuarono taluni effetti, questa volta negativi.

Le acque di vegetazione di origine olivicola, infatti, sebbene risultino sostanzialmente prive di sostanze pericolose (agenti patogeni, metalli pesanti, virus, etc..) sono comunque ricche di differenti composti organici (zuccheri, acidi organici, ecc..) e di diversi elementi naturali (potassio, fosforo, calcio, ecc...), che vengono ad incidere sulla salubrità del terreno e delle colture, quali olivo vite e cereali, soprattutto se lo spandimento dei reflui viene effettuato secondo tempi inopportuni, oppure in quantità inadeguate.

Si è così posto il problema ambientale di garantire una corretta utilizzazione agronomica dei reflui oleari per evitare che i componenti organici in essi contenuti e dotati di spiccata azione antimicrobica ed una bassa biodegradabilità, possano provocare effetti indesiderati.

In particolare la questione che maggiormente affligge la compatibilità ambientale della utilizzazione agronomica dei reflui oleari mediante spargimento diretto sul terreno agrario è la loro carica in polifenoli totali, da cui dipendono poteri antimicrobici e fitotossici.

Comma 7-bis, art. 101 D. Lgs. 152/06, e ss. mm e ii. -

Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

I piccoli frantoi artigiani che lavorano olive esclusivamente del territorio regionale e di produttori olivicoli di collina potranno chiedere l'autorizzazione allo smaltimento in fognatura delle acque di

vegetazione, dovendo tuttavia seguire le prescrizioni che verranno fornite dall'ente che gestisce la depurazione delle acque reflue urbane.

Trattamento delle acque di vegetazione

Alcuni ricercatori hanno saggiato la possibilità di considerare le acque di vegetazione dei frantoi oleari non come un inconveniente da eliminare in qualche modo, ma piuttosto come un sottoprodotto da utilizzare per l'estrazione di alcuni particolari composti organici, o da impiegare come substrato per la crescita di microrganismi utili a livello industriale o come materia prima per l'industria mangimistica, ecc.; tuttavia in attesa della messa a punto tecnica ed economica di eventuali e più brillanti alternative in queste direzioni, sembra ancor oggi indispensabile studiare da un lato la loro utilizzazione per l'eventuale produzione di compost di qualità e, dall'altro, valorizzare e, soprattutto, disciplinare dal punto di vista normativo, in condizioni di assoluta tranquillità agro-ambientale, gli usi di tali reflui come fertilizzanti del terreno agrario.

Le molecole presenti nelle acque di vegetazione hanno un elevato valore commerciale. Le molecole polifenoliche ad esempio, per le loro spiccate proprietà biologiche (proprietà antiossidanti, anticancro, anti microbiche) risultano utili nell'industria farmaceutica e cosmetica. Pertanto oltre allo spandimento controllato sul terreno si sono studiati altri trattamenti delle acque di vegetazione al fine di recuperare anche le molecole disciolte.

I sistemi di depurazione veri e propri hanno lo scopo di eliminare dal refluo ogni componente disciolta o sospesa.

La componente acquosa depurata viene sversata in fogna o in altri recapiti finali, mentre la parte solida viene conferita in discarica.

I trattamenti innovativi di *riciclo e valorizzazione*, alcuni ancora a livello sperimentale, invece hanno lo scopo di recuperare le molecole disciolte a scopo industriale/alimentare. I trattamenti possono essere di tipo convenzionale o non convenzionale.

Del primo gruppo fanno parte:

- la *chiariflocculazione* si utilizzano la combinazione di opportuni flocculanti (i più comuni sono i sali di alluminio, e ferro) e coagulanti (es. polielettroliti) che fanno precipitare i composti organici ed inorganici. Tali sostanze vengono eliminate tramite filtrazione.
- trattamenti combinati di ossidazione e precipitazione con calce: consiste in una serie di trattamenti combinati di ossidazione (insufflazione di arie, che, rimuovendo la massa, favorisce la flocculazione e contribuisce ad ossidare la sostanza organica) e precipitazione con calce idrata (ha lo scopo di allontanare i solidi sospesi ed alcune sostanze organiche disciolte). La parte solida viene eliminata per filtrazione;
- fermentazione anaerobia o digestione anaerobica: riproduce quello che naturalmente accade da sempre in natura. Riduce gli inquinamenti organici in elementi semplici che ritornano nel suolo come nutrienti e nell'aria come gas. Avviene senza consumo di energia ed è influenzata fondamentalmente 1) dalla natura della flora batterica presente - i ceppi batterici da utilizzare dovranno avere una forte resistenza alle sostanze tossiche (polifenoli) 2) dalla qualità dell'acqua di vegetazione - è importante la presenza di adeguate concentrazioni di nutrienti quali di azoto e fosforo 4) temperatura - più è elevato maggiore è il rendimento 4) andrà equilibrata con le dovute aggiunte. Per ridurre i cattivi odori occorre prevedere un trattamento ossidativo preliminare con acqua ossigenata al fine di demolire composti responsabili di cattivi odori.

- incenerimento: con questo procedimento si ha la completa evaporazione della frazione liquida e la completa ossidazione dei composti organici. Questo trattamento ha il problema della produzione di ceneri e gas esausti.
- del secondo gruppo fanno parte invece:
- l'ultrafiltrazione o altro trattamento di filtrazione su membrana;
- il trattamento fotosolare basato sull'azione dell'energia solare su un sottile strato di acqua di vegetazione in presenza di un fotocatalizzatore. In queste condizioni evapora buona parte della frazione liquida, vengono ossidati i componenti organici quali i fenoli, formazione di composti solidi per reazione dei componenti organici
- "l' evaporazione - concentrazione" basata su evaporazione condensazione. Produce un distillato a bassa salinità ed un concentrato che può anche essere avviato ad operazioni di recupero quale sottoprodotto.

15.2 Documentazione da allegato nell'istanza A.U.A.

- Comunicazione** articolata sia nelle sezioni contenenti i dati relativi previsti dalla normativa vigente, e sia la **relazione tecnica** conformemente alle discipline regionali di settore;

La Comunicazione per utilizzazione agronomica delle **ACQUE DI VEGETAZIONE E DEGLI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI**, a firma del legale rappresentante dell'azienda, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- denominazione frantoio;
- tipo di impianto;
- potenzialità produttiva, produzione di acque di vegetazione e di sanse umide, durata campagna olearia (inizio e durata);
- dati catastali terreni utilizzati per lo spandimento;
- Dichiarazioni a firma del titolare del sito/dei siti di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide;
- Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare le acque di vegetazione e le sanse umide (con indicazione di Comune, foglio, mappale e particella);
- documenti catastali;**

15.3 UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE E DEL DIGESTATO

Definizioni

- a. **consistenza dell'allevamento:** il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;
- b. **stallatico:** ai sensi dell'art. 3, numero 20) del regolamento (CE) n. 1069/2009 gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera;
- c. **composto azotato:** qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;
- d. **fertilizzante:** qualsiasi sostanza contenente uno o più elementi fertilizzanti, applicata al terreno per favorire la crescita della vegetazione, compresi gli effluenti zootecnici, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi degli impianti di depurazione;

- e. **concime**: qualsiasi fertilizzante minerale, organico, organo-minerale, prodotto mediante procedimento industriale;
- f. **effluenti di allevamento palabili/non palabili**: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;
- g. **liquami**: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e se provenienti dall'attività di allevamento:
- 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
 - 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
 - 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3, del decreto 25 febbraio 2016;
 - 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
 - 6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III del decreto 25 febbraio 2016;
 - 7) eventuali residui di alimenti zootecnici;
- h. **letami**: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati, e se provenienti dall'attività di allevamento:
- 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'Allegato I, tabella 3 del Decreto 25/02/2016;
 - 4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio;
- i. **residui dell'attività agroalimentare**: i residui di produzione individuati nell'Allegato IX del Decreto 25/02/2016, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- j. **stoccaggio**: deposito di effluenti di allevamento, acque reflue o digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui al presente decreto del decreto 25 febbraio 2016;
- k. **accumuli di letami**: deposito di letami effettuato in prossimità, ovvero sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica, nel rispetto delle quantità massime e delle condizioni stabilite all'art. 11 del decreto 25 febbraio 2016;
- l. **trattamento**: qualsiasi operazione effettuata su materiali e sostanze rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, da soli o in miscela tra loro, compresi lo stoccaggio, e la digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui ovvero riducendo i rischi igienicosanitari e ambientali connessi all'utilizzazione, purché senza addizione di sostanze estranee;
- m. **destinatario**: il soggetto che riceve gli effluenti sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;
- n. **fertirrigazione**: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame e della frazione liquida del digestato;

- o. **allevamenti di piccole dimensioni:** allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3.000 Kg.;
- p. **area aziendale omogenea:** porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
- q. **codice di buona pratica agricola:** (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole;
- r. **allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti:** ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al decreto 7 aprile 2006 si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso;
- s. **piccole aziende agroalimentari:** le aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno;
- t. **acque reflue:** le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell'art. 112, comma 1, e dell'art. 101, comma 7, lettere a) , b) e c) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle seguenti aziende:
 1. imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura;
 2. imprese dedite all'allevamento di bestiame;
 3. imprese dedite alle attività di cui ai numeri 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 4. piccole aziende agro-alimentari di cui alla lettera s);
- u. **utilizzo agronomica:** la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue di cui alla lettera f) , e digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute;
- v. **applicazione al terreno:** l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interrimento;
- w. **sito di spandimento:** una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrogeologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
- x. **titolare del sito di spandimento:** il proprietario o conduttore del sito di spandimento;
- y. **zone vulnerabili:** zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in corpi idrici già inquinati, o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi;
- z. **digestione anaerobica (DA):** processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;
- aa. **digestato:** materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'art. 22, comma 1, , da soli e o in miscela tra loro;
- bb. **impianto di digestione anaerobica:** l'insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti ed attrezzature per la produzione di biometano;

- cc. **impianto aziendale**: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'art. 22, comma 1, provenienti dall'attività svolta dall'impresa medesima;
- dd. **impianto interaziendale**: impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all'art. 22, comma 1, provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale;
- ee. **MAS** quantità massima di azoto efficiente ammessa per singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile nella condizioni di campo di una determinata area agricola, individuata nell'Allegato X al decreto 25/02/2016;
- ff. **destinatario**": l'impresa agricola che riceve i materiali e le sostanze di cui al presente decreto destinate all'utilizzazione agronomica su terreni di cui ha la disponibilità;
- gg. **area aziendale omogenea**: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografi a regionale delle zone vulnerabili ai nitrati.

Limiti di accettabilità

1. Nelle **zone non vulnerabili da nitrati**, la quantità di azoto al campo di origine zootecnica apportato da effluenti di allevamento, da soli o in miscela con il digestato agrozootecnico e agroindustriale prodotto con effluenti di allevamento, non deve superare il limite di **340 kg per ettaro per anno**, inteso come quantitativo medio aziendale;
2. Nelle **zone vulnerabili da nitrati**, devono essere impiegati come fertilizzanti prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a **170 kg per ettaro e per anno** (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale, calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'Allegato I del Decreto 25 febbraio 2016 o in alternativa di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue di cui al presente decreto.

Comunicazione preventiva

In conformità a quanto previsto all'art. 112, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi i casi di esonero individuati nel presente decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili da nitrati, è subordinata alla presentazione all'autorità competente della **comunicazione** e, laddove richiesto, alla compilazione del **Piano di utilizzazione agronomica** secondo le modalità di cui all'art. 5 del Decreto 25/02/2016.

La comunicazione è effettuata dalle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue e digestato destinati all'utilizzazione agronomica.

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

La **comunicazione** è effettuata dal titolare o dal legale rappresentante dell'azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dell'Allegato 2 del Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio 2022, deve essere trasmessa al Dipartimento regionale dell'agricoltura nella qualità di autorità competente ai sensi dell'art. 4 del DM n. 5046 del 25/02/2016. Ai fini dei controlli la comunicazione dovrà essere trasmessa:

- Dipartimento regionale dell'agricoltura nella qualità di **autorità competente** ai sensi dell'art. 4 del D. M. 5046 del 25/02/2016;

ai fini dei controlli la comunicazione dovrà essere trasmessa anche:

- al Libero Consorzio Comunale di Ragusa;
- al Comune territorialmente competente per la verifica delle modalità di utilizzazione agronomica e l'accertamento delle violazioni;
- all'ARPA Sicilia - attività produttive Ragusa per la verifica delle operazioni di spandimento;

solo nel caso in cui è richiesto il Piano di Utilizzazione Agronomica, dovrà essere trasmessa anche al Dipartimento regionale dell'ambiente per la valutazione sulla compatibilità con il contesto ambientale alla luce delle caratteristiche pedo-geomorfologiche, idrogeologiche ed agroambientali del sito. Il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, **nell'ambito della procedura di AUA** di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, rilascerà un parere per utilizzazione agronomica delle degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato ex art. 112, D.Lgs. n.152/2006.

Se il produttore o l'utilizzatore degli effluenti di allevamento, delle acque reflue (come sopra definite) e del digestato, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.,R. 59/2012 **non si avvale dell'Autorizzazione Unica Ambientale**, la comunicazione per allo spandimento sul terreno, deve essere **presentata ogni cinque anni**, nelle modalità e agli Enti di cui sopra, secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'Allegato 2 del Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio 2022.

Nel caso in cui, il produttore o l'utilizzatore degli effluenti di allevamento, delle acque reflue (come sopra definite) e del digestato **si avvale dell'Autorizzazione Unica Ambientale**, anche per la richiesta di altri titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. 59/2013, dovrà presentare al SUAP del Comune competente l'istanza AUA, allegando la comunicazione debitamente sottoscritta, unitamente alla relazione tecnica ivi prevista ed alla documentazione richiesta per gli ulteriori ed eventuali titoli abilitativi. Se i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, dovrà essere inviata la comunicazione a tutti i comuni territorialmente interessati all'utilizzazione agronomica.

Fatte salve le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, **in caso di richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale, i gestori ogni cinque anni dalla data di prima presentazione** (art. 4, comma 3 del DM n. 5046 del 25/02/2016) dovranno presentare alle autorità di cui all'art. 2 dell'Allegato 2 del Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio 2022, **la comunicazione successiva (rinnovo)**, per evidenziare l'invarianza delle condizioni già comunicate o la modifica delle stesse, **che nella fattispecie non rientrano fra le modifiche sostanziali dell'AUA (Art 6 DPR 59/2013), ma di una presa d'atto. Le aziende sono comunque tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la qualità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.** La comunicazione, i rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della comunicazione.

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

Nel caso di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, **la comunicazione ha effetto immediato dalla data di presentazione**, fatto salvo il rispetto del termine di 30 giorni di cui al presente comma. **I rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della comunicazione** (art. 4, comma 3 DM n. 5046 del 25/02/2016).

- A. Sono tenute ad inviare all'autorità competente una **comunicazione** le seguenti aziende:
- a) le aziende ricadenti in **zona non vulnerabile** ai nitrati, che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale, superiore a **6.000 kg**;
 - b) le aziende ricadenti in **zona vulnerabile** ai nitrati, che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale, superiore a 3.000 kg;
 - c) tutte le aziende comunque tenute alla predisposizione del Piano di utilizzazione agronomica.

Qualora i terreni aziendali siano compresi anche parzialmente nelle zone vulnerabili designate, le aziende agricole devono tenere **un registro aziendale** delle operazioni di applicazione al suolo.

- B. Sono tenute ad inviare all'autorità competente una **comunicazione semplificata** le seguenti aziende:
- a) le aziende ricadenti in **zona non vulnerabile** ai nitrati, che producono ovvero e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale, compreso **tra 3.000 kg e 6.000 kg**;
 - b) le aziende ricadenti in **zona vulnerabile** ai nitrati, che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale, compreso **tra 1.000 kg e 3.000 kg**;
 - c) le piccole aziende agroalimentari;
 - d) tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue.

Sono **esonerate** dall'obbligo di effettuare la comunicazione:

- le aziende ricadenti in **zona non vulnerabile** ai nitrati, che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale, **non superiore a 3.000 kg**;
- le aziende ricadenti in **zone vulnerabili** da nitrati che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale **non superiore a 1.000 kg**.

Con specifico del Dipartimento regionale dell'agricoltura di concerto con il Dipartimento regionale per le attività sanitarie osservatorio epidemiologico, di potranno definire i casi in cui l'esonero non si applica in ragione di fattori locali quali l'elevato carico zootecnico territoriale.

La comunicazione articolata nelle sezioni contenenti i dati relativi alle seguenti tipologie di attività di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, reflui e digestato (contenuti vedi anche allegato IV parte A del Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016), deve contenere almeno:

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

1. L'identificazione univoca dell'azienda, del titolare e/o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda medesima e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
2. per le attività relative alla **produzione** di effluenti zootecnici (sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda):
 - a) consistenza dell'allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla Tabella 1 dell'allegato I al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016;
 - b) quantità e caratteristiche degli effluenti prodotti;
 - c) volume degli effluenti da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la Tabella 1 dell'allegato I al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, e tenendo conto degli apporti meteorici di cui al comma 1 dell'articolo 8;
 - d) tipo di alimentazione e consumi idrici;
 - e) tipo di stabulazione e sistema di rimozione delle deiezioni adottato;
3. per le attività relative allo **stoccaggio** di effluenti zootecnici (sottoscritta dal titolare del contenitore e/o sito di stoccaggio):
 - a) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici;
 - b) volume degli effluenti assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento;
 - c) valori dell'azoto al campo nel liquame e nel letame nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio.
4. Nel caso di particolari modalità di gestione e **trattamento** degli effluenti, da dettagliare in una apposita relazione tecnica e da supportare con misure dirette, la quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui alle predette tabelle. Le misure accennate dovranno seguire uno specifico piano di campionamento, concepito secondo le migliori metodologie disponibili, di cui sarà fornita dettagliata descrizione in apposita relazione tecnica, redatta da un agronomo o perito agrario o agrotecnico o geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, allegata alla comunicazione;
5. per le attività relative allo **spandimento** degli effluenti zootecnici (sottoscritta dal titolare del sito):
 - a) Superficie Agricola Utilizzata aziendale, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici e attestazione del relativo titolo d'uso;
 - b) estensione dei terreni, al netto delle superfici aziendali non destinate ad uso produttivo;
 - c) individuazione e superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;
 - d) ordinamento colturale praticato al momento della comunicazione;
 - e) distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti;
 - f) tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità;
6. Nel caso dell'utilizzazione agronomica delle **acque reflue** di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 152/2006, le regioni disciplinano la comunicazione prevedendo che la stessa comprenda anche i seguenti elementi conoscitivi:

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

- a) caratteristiche del sito oggetto dello spandimento, con relativa identificazione catastale e superficie totale utilizzata per lo spandimento;
 - b) volume stimato e tipologia di acque reflue annualmente prodotte;
 - c) capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue e delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti;
 - d) tipo di utilizzazione, irrigua e/o per distribuzione di antiparassitari;
 - e) distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione delle acque reflue.
- a) **Relazione tecnica** - Deve essere redatta da un agronomo o perito agrario o agrotecnico o geologo, iscritti ai rispettivi albi professionali, e deve fornire i necessari elementi conoscitivi su:
- a. pratiche agronomiche utilizzate;
 - b. assetto pedologico dei terreni;
 - c. tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici utilizzati per garantire un'idonea distribuzione delle sostanze oggetto della comunicazione;
 - d. assetto geomorfologico,;
 - e. condizioni idrogeologiche;
 - f. caratteristiche generali dell'ambiente ricevitore, ai fini della tutela dei corpi idrici e con riferimento al raggiungimento o mantenimento dei relativi obiettivi di qualità.

Comunicazione semplificata (allegato IV parte B del Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016)

La comunicazione deve, inoltre, contenere almeno gli elementi di cui all'elenco seguente:

- a) identificazione univoca dell'azienda e del relativo titolare, nonché ubicazione dell'azienda medesima ed eventualmente dei diversi centri di attività ad essa connessi;
- b) superficie agricola utilizzata aziendale, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici e/o delle acque reflue e attestazione del relativo titolo d'uso;
- c) consistenza dell'allevamento, specie e categoria degli animali allevati;
- d) capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici e/o delle acque reflue.

Le imprese che producono o utilizzano **digestato** sono tenute a presentare all'autorità competente la comunicazione secondo le modalità sopra descritte e contenente i seguenti elementi:

- a) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nell'art. 22, comma 3 del decreto 25 febbraio 2016;
- b) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui all'art. 22, comma 1 del decreto 25 febbraio 2016, specificando il soggetto fornitore;
- c) nel caso del digestato agroindustriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettano i requisiti di cui all'art. 29 del decreto 25 febbraio 2016.

Le aziende che producono o utilizzano digestato sono altresì tenute ai seguenti adempimenti:

- a) tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto come definito in fase di autorizzazione ambientale da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti;

- b) redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero di cessione del digestato a soggetti terzi;
- c) redazione del PUA, conformemente all'art. 5;
- d) il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/09 e del regolamento (CE) n. 142/2011 e dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sul documento recante: «Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009», ove applicabili.

Il Sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione può impartire con motivato provvedimento, specifiche prescrizioni, compresa la sospensione a tempo determinato ovvero il divieto di esercizio, nel caso di mancata comunicazione e/o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite.

Piano di utilizzazione agronomica (PAU)

Ai fini della corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, **sia in zone non vulnerabili che in zone vulnerabili da nitrati**, le aziende devono predisporre un Piano di Utilizzazione Agronomica a firma di un tecnico agricolo abilitato (agronomo o perito agrario o agrotecnico o geologo).

Il Piano di utilizzazione agronomica ha la **durata massima di 5 anni** e viene predisposto, secondo le modalità di cui all'Allegato V parte A al decreto 25 febbraio 2016, dalle seguenti aziende:

- a) aziende ricadenti in aree vulnerabili che utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento ovvero da digestato, superiore a 6.000 kg;
- a) aziende autorizzate ai sensi del Titolo III *-bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (il Piano di utilizzazione agronomica è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale).
- b) allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto) determinati conformemente alla tabella 4 dell'allegato I al Decreto 25 febbraio 2016.

Le aziende in **zona vulnerabile** che utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale, compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg devono predisporre un Piano di utilizzazione agronomica **semplificato** secondo le modalità di cui all'Allegato V, parte B, al Decreto 25 febbraio 2016.

Al fine di tutelare l'ambiente dall'inquinamento arrecabile anche da altri fertilizzanti, di promuovere l'adozione di tecniche atte a razionalizzare l'utilizzazione dei concimi minerali e di altre sostanze fertilizzanti e di prevenire l'esubero e l'accumulo al suolo degli elementi nutritivi, in attuazione del CBPA e del piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia, il Dipartimento regionale dell'agricoltura fornisce una guida alla corretta formulazione del Piano di utilizzazione agronomica.

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento avviene nel rispetto delle disposizioni del Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio 2022, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.

Utilizzazione agronomica delle acque reflue

L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze ammendanti e fertilizzanti contenute nelle stesse, ai fini dello svolgimento di un ruolo utile per le colture ed avviene nel rispetto delle disposizioni di settore vigenti, applicabili anche alle acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari di cui alla lettera m) dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

Non possono essere destinate ad utilizzazione agronomica in qualità di acque reflue:

- a) le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
- b) per il settore vitivinicolo, le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.

L'utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, avviene previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente ed esclusivamente su terreni agricoli aventi le seguenti caratteristiche:

- pH superiore ad 8.0;
- calcare totale non inferiore al 20 per mille;
- buona aereazione;
- soggiacenza superiore a 20 m;
- tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da garantire assenza di ruscellamento, anche in considerazione della presenza o assenza di copertura vegetale dei suoli all'atto dello spandimento, del tipo di coltura e delle modalità adottate per la distribuzione delle acque reflue.

Tali caratteristiche devono essere illustrate in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo o professionalità equipollenti, basata su riscontri oggettivi.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25/02/2016, con decreto del Dipartimento regionale dell'agricoltura di concerto con il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico possono prevedersi procedure semplificate a beneficio delle aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue uguali o inferiori a 1.000 mc annui e le utilizzano per le finalità di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 14 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25/02/2016, in un quantitativo massimo pari a 100 mc/ha per anno, su terreni agricoli in disponibilità delle medesime.

Dette acque reflue non devono essere convogliate nei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue, e devono essere trattate separatamente, le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree di dilavamento che possono creare pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Utilizzazione agronomica del digestato

L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dal DM n. 5046 del 25 febbraio 2016, nel rispetto del bilancio dell'azoto, e a condizione che le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto pari a quella prevista all'Allegato IX del citato DM n. 5046 del 25 febbraio 2016.

Il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

- a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente al 18/04/2016, tale materiale non potrà superare il 30 per cento in termini di peso complessivo;
- c) effluenti di allevamento (vedi lett. f delle definizioni);
- d) le acque reflue (vedi lett. t delle definizioni);
- e) residui dell'attività agroalimentare (vedi lett. i delle definizioni), a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
- g) i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto nel regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;
- h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

Il digestato di cui al comma 1, è considerato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 *-bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui al comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.

Il digestato agrozootecnico è prodotto con materiali e sostanze di cui alle superiori lettere a) , b) , c) e h). Il digestato agroindustriale è prodotto con i materiali di cui alle superiori lettere d) , e) , f) e g), eventualmente anche in miscela con materiali e sostanze di cui alle, lettere a) , b) , c) e h).

La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dal PUA.

digestato agrozootecnico

Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'Allegato IX al DM n. 5046 del 25 febbraio 2016. La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto negli altri materiali o sostanze in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20 per cento per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

digestato agroindustriale

L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali (acque reflue, residui attività agroalimentare, acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide, sottoprodotti di origine animale), in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica, provengano dalle attività agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica che alimentano, nel caso di impianto aziendale, oppure, nel caso di impianto interaziendale, provengano dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata minima pluriennale.

Divieti in zone non vulnerabili a i nitrati**A. Effluenti di allevamento**

L'utilizzo dei **letami** è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- c) entro 5 metri di distanza dalle sponde di corsi d'acqua superficiali;
- d) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile, qualora ricorrano i presupposti di cui alla lettera c) ;
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

L'utilizzo dei **liquami**, oltre che nei casi previsti alle superiori lettere a) , b) , e) e f) , è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%;
- b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua d'acqua fatte salve le previsioni più cautelative stabilite ai sensi dell'art 94 del dlgs 152/2006;
- c) entro 50 metri dalle sponde dei corsi d'acqua ricadenti nei bacini individuati sensibili ai sensi dell'art 91 del dlgs 152/2006 d'acqua fatte salve le previsioni più cautelative stabilite ai sensi dell'art 94 del dlgs 152/2006;
- d) entro 50 metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione e per i corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, fatti salvi limiti più restrittivi individuati da specifiche norme di gestione della zona interessata;
- e) per gli invasi naturali e artificiali entro 100 metri di distanza dalla recinzione, o dalla sponda corrispondente al massimo livello invasabile in caso di assenza di recinzione, fatte salve le previsioni più cautelative stabilite ai sensi dell'art 94 del dlgs 152/2006;
- f) entro 30 metri dalle strade e 300 metri dai centri abitati, o ad ulteriori distanze definite da altre eventuali disposizioni in materia;
- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- j) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- k) in siti destinati contestualmente all'utilizzazione agronomica di altri tipi di reflui (acque di vegetazione e sanse umide e reflui di piccole industrie).

B. Acque reflue

Alle acque reflue si applicano gli stessi **divieti** previsti per i liquami.

C. Digestato

L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei **divieti** per i liquami. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui al letame, alla frazione liquida si applicano i divieti di cui ai liquami.

È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:

- a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;
- b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Detti materiali sono rifiuti, e rientrano nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Divieti in zone vulnerabili ai nitrati

A. l'utilizzo dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010 n.75 è vietato almeno entro:

- 5 m. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali fatte salve le previsioni più cautelative stabilite ai sensi dell'art. 94 del dlgs 152/2006;
- 30 metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione e per i corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- su terreni con pendenza media superiore al 10%;
- entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua d'acqua fatte salve le previsioni più cautelative stabilite ai sensi dell'art 94 del dlgs 152/2006;
- per gli invasi naturali e artificiali entro 100 metri di distanza dalla recinzione, o dalla sponda corrispondente al massimo livello invasabile in caso di assenza di recinzione, fatte salve le previsioni più cautelative stabilite ai sensi dell'art 94 del dlgs 152/2006;
- entro 30 metri dalle strade e 300 metri dai centri abitati, o ad ulteriori distanze definite da altre eventuali disposizioni in materia;
- nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016, nelle fasce di divieto di cui al comma 1 dell'articolo 36 del del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5046 del 25/02/2016, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridità tali da determinare la perdita della copertura vegetale permanente, il Dipartimento regionale dell'agricoltura individua diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

Ai sensi dell'articolo 36, comma 5 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5046 del 25/02/2016, nel caso di terreno con pendenza superiore al 10% è obbligatorio:

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

- a) prevedere una copertura del suolo tramite vegetazione spontanea o attraverso l'inserimento di colture intercalari o di copertura (c.d. cover-crops) qualora le condizioni climatiche lo consentano;
- b) effettuare, nelle colture arboree, l'inerbimento almeno dell'interfila;
- c) non effettuare lavorazioni del terreno a profondità superiore a 25 cm

B. L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad esso assimilati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016, nonché del digestato è vietato almeno entro:

- 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali fatte salve le previsioni più cautelative stabilite ai sensi dell'art. 94 del dlgs 152/2006;
- 50 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione e per i corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- in tutte le situazioni in cui l'autorità comunale provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- entro 30 metri dalle strade e 300 metri dai centri abitati, o ad ulteriori distanze definite da altre eventuali disposizioni in materia;
- nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

Stoccaggio e accumulo

✓ Effluenti di allevamento

Si applicano le disposizioni di cui al capo II del decreto 25 febbraio 2016, di cui si evidenziano alcuni aspetti:

- A. lo stoccaggio dei **letami** deve avvenire su **platea impermeabilizzata**, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di

stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo, ovvero delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo ovvero delle eventuali acque di lavaggio della platea;

- B. la superficie della platea di stoccaggio dei letami deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato e viene determinata facendo riferimento ai valori indicativi della tabella 1 dell'Allegato I, al decreto 25 febbraio 2016;
- C. fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di letame prodotto in un periodo di 90 giorni. Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, avviene in base ai valori indicati alla tabella 1 dell'Allegato I. Per gli allevamenti avicunicoli, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie;
- D. sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni del comma 1, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m. nel caso dei bovini, di 0,15 m. per gli avicoli, 0,30 m. per le altre specie;
- E. fatto salvo quanto previsto per gli allevamenti avicunicoli, l'accumulo su suolo agricolo di letami, esclusi gli altri materiali assimilati, è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. Tale accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi; in ordine alle modalità di effettuazione, gestione e durata degli accumuli e dello stoccaggio delle lettiere è necessario a garantire una buona aerazione della massa, il drenaggio del percolato prima del trasferimento in campo, nonché la presenza di adeguate distanze dai corsi d'acqua, abitazioni e strade; è opportuno che la collocazione dell'accumulo non sia ammessa a distanze inferiori a 20 metri dai corsi d'acqua e non sia ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione agraria.
- F. i liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per il solo periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 90 giorni;

L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, è ammesso ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica o su quelli attigui. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo.

Fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25/02/2016, per gli allevamenti avicunicoli, l'accumulo su suolo agricolo di letami, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti all'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25/02/2016, è ammesso

solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. Tale accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi.

L'accumulo è vietato nei seguenti casi:

- a distanza inferiore a 5 m. dalle scoline;
- a 30 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a 40 m. dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicunicoli valgono le disposizioni per lo stoccaggio e accumulo di letami.

Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

✓ **Stoccaggio dei materiali non palabili (liquami):**

Lo stoccaggio dei liquami deve prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento.

- A. deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di primo lavaggio delle strutture degli impianti e delle attrezzature zootecniche, (sala mungitura e sala latte), fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti di allevamento;
- B. le norme riguardanti lo stoccaggio dei liquami devono prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri;
- C. il fondo e le pareti dei contenitori dei liquami devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno;
- D. nel caso dei contenitori dei liquami collocati in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità K maggiore di 1×10^{-7} cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante;

- E. i contenitori per lo stoccaggio dei liquami devono rispettare i seguenti requisiti:
- siano impermeabili per la natura del terreno (coefficiente di permeabilità del fondo e delle pareti K minore di 1×10^{-7} cm/s) oppure grazie a rivestimenti artificiali (geomembrane) che abbiano garanzia di durata almeno decennale;
 - siano dotati di un sistema di contenimento in terra, che impedisca l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garantiscano sempre un franco di sicurezza di 30/50 cm tra il livello massimo del battente liquido e il bordo del bacino;
 - siano dotati di un fosso di guardia perimetrale lungo il bordo esterno della struttura plastica, adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, che limiti le eventuali dispersioni di effluente nell'ambiente durante le operazioni di carico e scarico;
 - siano dotati di idonea attrezzatura per l'omogeneizzazione del contenuto, senza pericoli di danneggiamento della parete esterna e del fondo della struttura plastica;
 - siano dotati di un sistema di estrazione del contenuto dal basso.
- F. nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio di liquami, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto per anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio ad esclusione di quelli utilizzati per il digestato, in almeno due contenitori;
- G. il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio di liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella tabella 1 dell'Allegato I del decreto 25 febbraio 2016;
- H. la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:
- a) 90 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di medicai, prati di media o lunga durata e cereali autunnovernini.
 - b) 120 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui alla lettera a);
- I. è vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio dei liquami nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle Autorità competenti sulla base della normativa vigente.

✓ **Acque reflue**

Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate in base ai criteri di seguito elencate.

I contenitori per lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno.

L'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue avviene in considerazione della distanza dai centri abitati e della fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà. I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati

anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti di allevamento o con rifiuti.

✓ **Digestato** (art. 32 - decreto 25 febbraio 2016)

Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica vengono effettuate secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come definite per gli effluenti di allevamento e per le acque reflue. Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue, le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualità delle acque e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili, e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili.

Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate per lo stoccaggio dei liquami, qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, e secondo le modalità per i letami, qualora abbia caratteristiche di palabilità.

I contenitori per lo stoccaggio del digestato di cui al presente decreto sono conformi alle disposizioni per i liquami, fatto salvo il caso di cui alla superiore lettera L.

Nelle **zone vulnerabili ai nitrati**, per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei **letami, liquami e digestato** si applicano le seguenti disposizioni:

- art. 10, commi 1, 2,3, 4 e 5 (decreto 25 febbraio 2016);
- superiori punti A,B,C,D (di cui all'art. 11, commi 1, 2, 3, e 4 (decreto 25 febbraio 2016);
- superiori punti I,J,K,L (di cui all'art. 12, commi 3, 4, 5 e 6 (decreto 25 febbraio 2016);
- art. 32 - *Stoccaggio delle matrici in ingresso e del **digestato*** - (decreto 25 febbraio 2016)

Inoltre:

- a) per le **deiezioni degli avicunicoli** essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni;
- b) lo stoccaggio dei **liquami** deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica; alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici;
- c) per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicai, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 90 giorni in Sicilia, o 150 giorni in assenza degli assetti colturali di cui sopra;
- d) per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle **acque reflue** di cui al presente decreto si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili ai nitrati, di cui sopra;
- e) i liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati alla lettera c).
- f)

Modalità di spandimento

Le tecniche di distribuzione degli **effluenti di allevamento** assicurano:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami simultaneamente allo spandimento ovvero entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli;
- c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
- d) l'uniformità di applicazione dell'effluente;
- e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nelle acque sotterranee.

La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento tiene conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
- b) delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
- c) del tipo di effluente;
- d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

La fertirrigazione deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, privilegiando i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA.

In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA.

Le tecniche di distribuzione delle **acque reflue** rispettano i criteri stabiliti per la distribuzione degli effluenti di allevamento.

L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari è ammessa a condizione che non contengano sostanze naturali pericolose.

Le tecniche di distribuzione del **digestato** rispettano i requisiti stabiliti per la distribuzione degli effluenti di allevamento.

Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dal PUA, nonché i limiti di azoto al campo per le zone vulnerabili e non vulnerabili.

La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di separazione solido-liquida viene destinata preferibilmente alla fertirrigazione.

Nelle **zone vulnerabili ai nitrati** l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e del digestato, è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1 novembre, fino alla fine di febbraio, sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

- a) 90 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto di cui le Regioni possono disporre l'applicazione anche nei mesi invernali in presenza di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 per cento sul secco di cui non oltre il 20 per cento in forma di azoto ammoniacale;
- b) 90 giorni per i letami ad eccezione del letame bovino, ovicaprino e di equidi per il quale le Regioni possono disporre l'applicazione anche nei mesi invernali, ad eccezione del periodo 15 dicembre - 15 gennaio, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;
- c) 90 giorni per i materiali assimilati al letame ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore la 65 per cento per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni;
- d) per il liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque reflue il divieto ha durata di:
- 1) 90 giorni nei terreni con prati, ivi compresi i medicaia, cereali autunno - vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata;
 - 2) 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture.

Con Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio 2022, la regione Sicilia, in deroga all'art. 40 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25/02/2016, che:

- a. l'ammendante compostato verde e l'ammendante compostato misto di cui all'articolo 40 comma 1 lettera a) del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016 possono applicarsi nei mesi invernali in presenza di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 per cento sul secco di cui non oltre il 20 per cento in forma di azoto ammoniacale;
- b. il letame bovino, ovicaprino e di equidi di cui all'articolo 40, comma 1 lettera b) del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016 può essere applicato anche nei mesi invernali, ad eccezione del periodo 15 dicembre - 15 gennaio, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;

15.4 Documentazione da allegato nell'istanza A.U.A.

A. EFFLUENTI ZOOTECNICI

- Comunicazione** per utilizzazione agronomica degli **effluenti zootecnici**, a firma del legale rappresentante dell'azienda, deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - dati catastali terreni utilizzati per lo spandimento, con l'indicazione se trattasi si sono vulnerabile da nitrati o sono non vulnerabili da nitrati;
 - ordinamento produttivo;
 - consistenza dell'allevamento;
 - tipo di stabulazione;
 - volume degli effluenti prodotti;
 - calcolo del quantitativo dell'*azoto in campo* prodotto;
- Relazione tecnica**, alleata alla comunicazione, redatta da un agronomo o geologo o perito agrario:
 - Identificazione catastale;

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

- Pratiche agronomiche utilizzate;
 - Assetto pedologico;
 - Tempi di spandimento previsti e mezzi meccanici utilizzati;
 - Assetto geologico - geomorfologico – idrogeologico (specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie, riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti);
 - Condizioni Idrologiche (ove presente falda temporanea specificare la sua profondità, profondità della prima falda permanente, ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicazione della loro denominazione, bacino idrografico di riferimento);
 - Assetto ricevitore (ai fini della tutela dei corpi idrici);
 - Agroambiente (se coltura in atto indicarne la specie, nel caso di colture erbacee specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali, nel caso di terreno non coltivato specificare le motivazioni);
- documenti catastali;**
- fascicolo aziendale;**

B. DIGESTATO

- Comunicazione** ai sensi degli artt. 4 e 25 del D.M. 25/02/2016, per utilizzazione agronomica del **digestato** agrozootecnico e/o agroindustriale, prodotto da impianti aziendali o interaziendali, alimentati esclusivamente con materie e sostanze di cui all'art. 22 del citato D.M. 25/02/2016, tenendo conto che, il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'art. 28, comma 2 e dell'Allegato IX dello stesso D.M. 25/02/2016;

La Comunicazione a firma del legale rappresentante dell'azienda, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- dati catastali terreni utilizzati per lo spandimento, con l'indicazione se trattasi si sono vulnerabile da nitrati o sono non vulnerabili da nitrati;
 - processo di digestione anaerobica;
 - tipologia delle matrici di cui all'art. 22 del D.M. 25/02/2016 da cui deriva il digestato agro-zootecnico ed agro-industriale;
 - calcolo dell'azoto nel digestato;
- Relazione tecnica**, allegata alla comunicazione, redatta da un agronomo o geologo o perito agrario;
- Scheda integrativa B1.8** sul calcolo del contenuto di azoto nel digestato, del peso del digestato e dei volumi di stoccaggio;
- Copia di contratto/i stipulati tra il produttore degli effluenti e il detentore/i (da allegare se l'azienda cede effluenti a detentori);
- Copia dei titoli proprietà o contratti di affitto dei terreni;
- Copia delle visure catastali e delle relative mappe;
- Piano di utilizzazione agronomica completo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nazionale ed attuazione regionale;
- documenti catastali;**
- fascicolo aziendale;**
-

C. ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ART. 101, COMMA 7, lettere a), b), c) del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. E DALLE PICCOLE AZIENDE AGRALIMENTARI

- a. imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alle selvicoltura;
- b. imprese dedite all'allevamento di bestiame;

- c. imprese dedite alle attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui abbia qualunque titolo la disponibilità. **Al riguardo non possono essere destinate ad utilizzazione agronomica** con esclusione per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mostri muti etc., e con esclusione, nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.00 litri all'anno, delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acqua di processo delle paste filate, la cui competenza è dell'Autorità sanitaria;
- d. piccole aziende agroalimentari nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque non superiori a 4000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenute in dette acque, a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno;
- Comunicazione** articolata sia nelle sezioni contenenti i dati relativi previsti dalla normativa vigente, e sia la **relazione tecnica** conformemente alle discipline regionali di settore;

La Comunicazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- tipologia, provenienza e quantitativi acque reflue;
- dati catastali terreni utilizzati per lo spandimento;
- Dichiarazioni a firma del titolare del sito/dei siti di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide;
- Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare le acque di vegetazione e le sanse umide (con indicazione di Comune, foglio, mappale e particella);
- Ogni altro documento richiesto dall'Ufficio responsabile del parere endoprocedimentale;

Art. 16 AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

(art. 269 d. lgs 3 aprile 2006, n. 152)

16.1 Autorizzazione all'emissioni in atmosfera in procedura ordinaria.

Per le procedura ordinaria, di seguito si elenca la documentazione tecnica da allegare all'istanza AUA:

- ✓ **RELAZIONE TECNICA:**
- descrizione dell'insediamento e riferimento al più vicino centro abitato ed alle eventuali zone protette presenti nell'area;
 - descrizione delle lavorazioni effettuate e del ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività per la quale l'impianto è destinato;
 - schema semplificato del processo (diagramma a blocchi) con l'indicazione dei singoli punti di emissione;
 - utilizzazione dell'impianto (ore/anno), durata di ciascun ciclo di utilizzo;

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

- modalità di esercizio con il periodo previsto intercorrente tra l'attivazione e la messa a regime dell'impianto;
 - quantità, tipo e caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
 - per ciascun combustibile utilizzato, consumi annui, consumo orario nelle condizioni di massimo utilizzo dell'impianto, potere calorifico inferiore, contenuto percentuale in zolfo;
 - materia prima utilizzata e relativa scheda tossicologica o di sicurezza e indicazione dei consumi annui (in m³/anno o T/anno);
 - prodotto finito, con l'indicazione della produzione annua (in m³/anno o T/anno o pezzi/anno);
 - tecniche adottate per limitare le emissioni convogliate;
 - quantità e qualità di tali emissioni;
 - per impianti con emissioni di composti organici volatili la relazione dovrà inoltre esplicitare le modalità di attuazione di quanto previsto in merito dal D. Lgs.152/06 (articolo 275; Allegato III alla Parte V);
 - per impianti che danno origine ad emissioni diffuse, tener conto degli accorgimenti previsti per il contenimento delle stesse con riferimento a quanto stabilito dall'allegato V parte V del D.L.vo 152/06.
- ✓ Elenco delle schede di sicurezza dei prodotti (in alternativa alla compilazione della tab. 3).
- ✓ **SCHEDA DEI PUNTI DI EMISSIONE E DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO;**
- ✓ Piano di gestione dei solventi, ove necessario
- ✓ **TAVOLE GRAFICHE:**
- stralcio CTR in scala adeguata nella quale sia evidenziato l'insediamento;
 - planimetria generale dell'insediamento in scala adeguata (comunque non più di 1:2000) nella quale siano individuati le aree occupate da ciascuna unità produttiva o di servizio ed **i punti di emissione**, contrassegnati con un numero progressivo, e riportanti le **coordinate geografiche (WGS 84)**;
 - Planimetria in scala non inferiore a 1:1000 del sito ove è collocato lo stabilimento con indicazione della destinazione d'uso dell'area occupata dallo stesso e delle zone limitrofe.
- ✓ Qualora la stima delle emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento sia effettuata a partire da misure effettuate in ambiente di lavoro occorre allegare i:
- a. certificati analitici
 - b. planimetria con dettaglio dei punti di campionamento.
- ✓ Progetto di adeguamento

- planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati
- il perimetro dello stabilimento
- le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2...Mn)
- i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento
- l'altezza massima degli edifici che circondano lo stabilimento entro una distanza di 200m e la loro destinazione (civile/industriale).

Al fine dell'applicazione dell'articolo 272-bis del d.lgs 152/2006 e ss. mm. ed ii, in materia di emissioni odorigene di impianti e attività, il Decreto direttoriale del 28 giugno 2023 n. 309, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica adotta le linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali, elaborato dal "Coordinamento Emissioni", le Ditte dovranno attenersi a quanto previsto nei vari allegati dello stesso

16.2 Inquinamento "Scarsamente Rilevante"

I gestori di attività con emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti (parte I dell'Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., ai sensi dell'art. 271, comma1 del codice ambientale, devono comunicare al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, *la data di messa in ed esercizio, o di avvio dell'attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo.*

16.3 Relazione annuale (d.a. 191/17)

I gestori delle seguenti attività:

1. *Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg;*
2. *Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/giorno;*
3. *Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno;*
4. *Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno;*

in alternativa all'obbligo di effettuare le analisi periodiche delle emissioni inquinanti e nel caso in cui vengono utilizzate prodotti vernicianti ad acqua, ed ai sensi del D. A. 191/17 del 30 marzo 2001, potranno trasmettere agli organi di controllo (Libero Consorzio Comunale e ARPA – Struttura Territoriale di Ragusa) **entro il 31 marzo di ogni anno** una relazione (il cui modello, strutturato di concerto con la S.T. ARPA Ragusa, è allegato al presente regolamento) relativamente all'anno solare precedente, sulle operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti di abbattimento e sulla composizione dei solventi o dei prodotti vernicianti pronti all'uso utilizzati nel corso dell'anno, istituendo in tal caso il registro vernici (secondo il modello allegato alla presente autorizzazione) da tenere a disposizione degli organi di controllo e conservando per almeno cinque anni, le fatture dei prodotti vernicianti e dei diluenti e dei solventi.

Art. 17 AUTORIZZAZIONE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

(art. 272 d. lgs 3 aprile 2006, n. 152)

A. Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii., per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività in deroga, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. (elencate alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.), fatta salva la facoltà del gestore di aderire all'autorizzazione di carattere generale (comma 3, art. 3 D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii.), **nelle more dell'adozione** alle autorizzazioni di carattere generale da parte della Regione, i gestori degli stabilimenti interessati, comunicano, tramite il SUAP, al Libero Consorzio Comunale (già Provincia Regionale di Ragusa), la propria adesione alle autorizzazioni generali.

B. I documenti di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, allegati al presente Regolamento, estrapolati dall'Allegato I al D.P.R. 59/2013, aggiornati ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2017, n.183 ed organizzati in tre file per ognuna delle singole attività (Mod. 1 relazione, Mod. 2 allegato tecnico, Mod. 3 prescrizioni), opportunamente integrate e modificate, trovano applicazione in attesa dell'adozione della pertinente disciplina regionale.

C. Ai documenti di adesione occorre allegare:

➤ TAVOLE GRAFICHE:

- stralcio CTR in scala adeguata nella quale sia evidenziato l'insediamento;
- planimetria generale dell'insediamento in scala adeguata (comunque non più di 1:2000) nella quale siano individuati le aree occupate da ciascuna unità produttiva o di servizio ed **i punti di emissione**, contrassegnati con un numero progressivo, e riportanti le **coordinate geografiche (WGS 84)**;
- Planimetria in scala non inferiore a 1:1000 del sito ove è collocato lo stabilimento con indicazione della destinazione d'uso dell'area occupata dallo stesso e delle zone limitrofe.

➤ Visura camerale;

D. Le Ditte che effettuano attività di verniciatura non potranno aderire alla procedura di autorizzazione in via generale prevista dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., ma dovrà richiedere autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del medesimo decreto legislativo, qualora non fosse possibile rispettare anche una sola delle condizioni relative alla qualità dei prodotti vernicianti indicate nei rispettivi allegati tecnici:

- con riferimento all'allegato tecnico per l'attività di *Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg.: **condizioni di cui alle note 2, 3 e 4;***
- con riferimento all'allegato tecnico per l'attività di *Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/giorno e per consumi di COV fino a 5 T/anno: **condizioni di cui alla lettera A, note 1, 2, 3;***

- con riferimento all'allegato tecnico per l'attività di *Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno: condizioni di cui alle note 1, 2, 3;*

Art. 18 COMUNICAZIONE SULL'IMPATTO ACUSTICO

(art. 8, c. 4 e/o c. 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

La comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n° 445 pur essendo tra i sostituti dell'AUA, non ha natura "autorizzativa" vera e propria (non avendo ad esempio una scadenza), ma si tratta di una verifica da effettuare – laddove è previsto dalla normativa nazionale e regionale – nei casi d'impianti nuovi o modifiche sostanziali; in entrambi queste fattispecie (modifica sostanziale, nuovo impianto) si tratta di una "nuova" richiesta di comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n° 445.

La *comunicazione*, corredata da **relazione previsionale di impatto acustico**, è considerata titolo abilitativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, solo nei casi confacenti ai dettami del comma 4 o comma 6 dell'art. 8 della legge 26/10/1995 n° 447, e cioè in occasione di rilascio di concessioni edilizie (titoli edilizi in genere) relativi a nuovi impianti adibiti ad attività produttive (compresi gli ampliamenti di stabilimenti già esistenti) e in occasione del cambio di destinazioni d'uso dello stabilimento e a seguito di nuova di richiesta di Licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttiva.

Pertanto, nella sezione 5 dell'istanza, per il titolo in questione le opzioni sono:

- comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- nuova proseguimento senza modifiche

dove:

- per i casi in cui l'impianto nuovo od oggetto di modifica con ripercussioni sulla matrice "rumore" deve presentare all'interno dell'AUA la comunicazione (secondo le casistiche specificate nella tabella E) e deve segnare NUOVA;
- per i casi in cui l'impianto ha già effettuato le verifiche (se previste) in materia di rumore, e non apporta modifiche che prevedano una nuova comunicazione, segnare proseguimento senza modifiche; in questi casi nella tabella della sezione 6.1 relativa all'impatto acustico, il Gestore dovrà selezionare la tipologia di verifica/adempimento a suo tempo effettuata:

6.1 TITOLI ABILITATIVI IN MATERIA AMBIENTALE SOSTITUITI DALL'AUA (titoli ambientali esistenti che saranno sostituiti dall'AUA)

in caso di invarianza delle condizioni di esercizio relativamente all'impatto acustico:

- l'impianto/stabilimento/attività risulta in possesso della

<i>Tipo di comunicazione</i>	<i>N° prot.</i>	<i>del</i>	<i>Ente</i>
Valutazione previsionale di impatto acustico			

Art. 19 AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI FANGHI DERIVANTI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

(Art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99)

In Sicilia la materia è disciplinata dal D.A. 234/GAB del 24/11/2011.

Documentazione tecnica da allegare all'istanza AUA:

- Relazione tecnica sulla produzione e tipologia dei fanghi, sugli impianti di stoccaggio, sui dati tecnici di identificazione dei terreni e delle colture e sulle caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi;
- Relazione contenente evidenza di vincoli di tipo pedologico, urbanistico, paesaggistico ed ambientale (nitrati, aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, art. 94 Codice dell'ambiente del Codice dell'ambiente falde, pozzi, etc.) corredate da specifica cartografia indicata dall'Autorità competente in sede di presentazione dell'istanza di AUA (es. CTR, IGM);
- Estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- Dati analitici dei fanghi (per i parametri indicati all'Allegato I B al D. Lgs 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall'Autorità competente)
- Identificazione sulle mappe catastali (estratti di mappa) della superficie dei terreni sui quali è previsto l'utilizzo agricolo dei fanghi;
- Dati analitici dei terreni (per i parametri indicati all'Allegato II A al D. Lgs 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall'Autorità competente);
- Le colture in atto e quelle previste;
- Le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;
- Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare i fanghi (con indicazione di Comune, foglio, mappale e particella);
- Titolo di disponibilità dei terreni ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione di comune, foglio, mappale
- Piano di distribuzione/utilizzazione dei fanghi (**ove previsto dall'Autorità competente**). Tale documento deve prevedere quanto segue:
 - tempi, quantitativi, tipologie e modalità di utilizzazione dei fanghi in rapporto alle esigenze delle colture ed agli ordinamenti colturali in atto e previsti (il Piano è redatto e attuato secondo le linee guida regionali ove presenti)
 - caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi
- documenti catastali

Art. 20 COMUNICAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI

(ART. 214 - 216 d. lgs aprile 2006, n. 152)

La documentazione richiesta per l'istruttoria finalizzata al parere endoprocedimentale, è indicata nelle relative **linee guida**, approvate da questo Ente con separato documento: *procedure semplificate per il recupero di rifiuti non pericolosi Artt. 214 e 216 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;*

ART. 21 ADEGUAMENTO IMPIANTI

Nell'ambito dei titoli abilitativi dell'Autorizzazione Unica Ambientale, anche in corso di validità, tutti gli impianti per il trattamento depurativo delle acque reflue e/o delle acque di prima pioggia e tutti gli impianti per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera, nonché qualsiasi altro impianto atto a garantire la riduzione di inquinanti, dovranno essere adeguati al presente regolamento mediante l'utilizzo delle Migliori Tecniche Disponibili cioè quelle tecnicamente realizzabili che garantiscano i più bassi livelli di inquinanti.

ART. 22– TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Il presente articolo disciplina, in ambito provinciale, lo smaltimento delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio di superfici esterne adibite ad attività produttive (PMI), nell'ambito dell'adozione da parte di questo Libero Consorzio Comunale, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con particolare riferimento al titolo abilitativo per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue che si generano dalla contaminazione delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio di superfici scolanti, **il cui parere endoprocedimentale è di competenza comunale.**

Nell'ambito della regolamentazione, gli argomenti trattati forniscono orientamenti tecnici, criteri di riferimento e modalità operative agli operatori del settore per la realizzazione di sistemi di gestione (raccolta, convogliamento, trattamento e scarico) delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio di superfici esterne provenienti da stabilimenti e/o da insediamenti produttivi per attività artigianali ed industriali (produzione di beni e/o servizi), commerciali, agricole e turistico-ricettive.

Argomenti trattati:

1. DEFINIZIONI
2. CRITERI / ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI ED ESPLICATIVI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 152/2006 E SS. MM. E II. – REGOLAMENTAZIONE.
3. SISTEMI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO
4. TRATTAMENTO E SCARICO
5. RECAPITO E VALORI LIMITI DI EMISSIONE
6. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO
7. DOCUMENTAZIONE
8. TABELLE DI RIFERIMENTO (LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI)
9. LINEAMENTI CLIMATICI, GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI

1. DEFINIZIONI

- 1.1 Superficie scolante:** aree esterne non coperte, ed in particolare l'insieme di cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra superficie scoperta, **escluse le aree a verde e di transito**, di stabilimenti e/o di insediamenti produttivi per attività artigianali ed industriali (produzione di beni e/o servizi), commerciali, agricole e turistico-ricettive.
- 1.2 Acque meteoriche:** acque provenienti da eventi meteorici quali pioggia, neve, grandine, rugiada, brina.
- 1.3 Evento meteorico:** precipitazione atmosferica di altezza complessiva pari almeno a 5 mm, che si verifichi o si sussegua a distanza di **almeno** 48 ore da un precedente e analogo evento (vedi dimensionamento di una vasca con svuotamento intermittente nota 13 paragrafo 1.14)


Una precipitazione è definita da tre caratteristiche:

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

- *l'altezza di precipitazione h*. E' lo spessore in millimetri dello strato d'acqua che rimarrebbe al suolo se non si attivassero i processi di ruscellamento, infiltrazione ed evaporazione [1 mm di altezza di precipitazione = 1 litro (0,001 m³) d'acqua per ogni m² di superficie scolante];
- *la durata di precipitazione t*. E' il tempo che intercorre tra l'inizio e la fine di un singolo evento meteorico. E' indicata in minuti per le precipitazioni inferiori ad 1 ora, in ore per quelle di durata superiore.
- *l'intensità di precipitazione i*. E' il rapporto tra l'altezza di precipitazione h ed il tempo t in cui essa si verifica ($i = h/t$).

1.4 Piogge critiche: eventi piovosi di breve durata e di massima intensità, le cui caratteristiche dipendono statisticamente dalle curve di probabilità / possibilità pluviometrica del territorio.

Il grafico sottostante riporta i valori statistici di altezza di pioggia critica oraria $h_{1ora,Tr2-20}$ stimati per le varie località / bacini del territorio provinciale⁷ per Tempo di ritorno Tr compresi tra 2 e 20 anni, la cui scelta, nell'ambito di detto *range*, dipende dalla tipologia dell'opera/impianto in progetto.



1.5 Acque meteoriche di dilavamento: frazione delle acque meteoriche (non infiltrata nel sottosuolo od evaporata) che, per la durata dell'evento meteorico, scorrendo dilava la superficie scolate e ne asporta sostanze ivi depositate di natura polverulenta o liquida.

1.6 Dilavamento di sostanze inquinanti dalle superfici scoperte: asportazione e/o dissoluzione di sostanze inquinanti dalla superficie scolante svolta dalle acque di scolo / dilavamento, *meteoriche e non*, ed in particolare dalle **acque di prima pioggia** (1.7) e da **acque di lavaggio di aree esterne** (1.10).

Se nelle aree esterne di alcuni stabilimenti / insediamenti produttivi o commerciali si svolgono in modo inidoneo attività con potenzialità inquinante⁸, tali acque dilavanti si possono

⁷ Provincia Regionale di Ragusa, 6° Settore – Ambiente e Geologia. Elaborazione statistica di massima precipitazione oraria h_{1ora} da dati orari pluriennali (Annali Idrologici 1924 ÷ 2009, Osservatorio delle Acque, Regione Sicilia).

⁸ Lavorazione / deposito / stoccaggio di materie prime o di scarti e/o rifiuti che risultano privi di sistemi di protezione (quali: coperture, imballi impermeabili, ecc). Ad esempio, nel caso di stoccaggio di materiali ferrosi esposti per lungo tempo a processi di ossidazione, in seguito ad un evento meteorico, potrebbero risultare contaminate non solo le acque di prima pioggia ma anche le successive acque di seconda pioggia (1.8).

arricchire di inquinanti e contaminatesi assumono le caratteristiche di *acque reflue* da sottoporre a depurazione preventiva a monte dello scarico.

Di conseguenza, è meglio dotare tali aree delle più opportune misure di prevenzione e sicurezza non solo per evitarne il dilavamento, ma anche per contenere eventuali spargimento di liquidi o liberazione di gas volatili o sollevamento di polveri. Tali misure dovranno anche essere descritte nella relazione tecnica. Inoltre, è opportuno che nei progetti, sulla planimetria, siano indicate anche le aree di deposito di materie prime o rifiuti ed i sistemi di raccolta e/o abbattimento degli inquinanti derivanti dal loro dilavamento.

1.7 Acque di prima pioggia: sono la prima aliquota delle acque di precipitazione e quindi di dilavamento, specialmente di superfici scolanti da lungo tempo asciutte per condizioni climatiche territoriali⁹. Tali acque, se venute a contatto con sostanze o materiali inquinanti, devono essere convogliate, con apposita rete idraulica, accumulate in adeguate vasche di prima pioggia (1.14) e, a secondo degli inquinanti e/o delle lavorazioni, appropriatamente trattate (1.13) prima dello scarico finale nel corpo idrico recettore (1.17) o in rete fognaria (in ambito urbano).

In termini quantitativi, tenendo conto di Regolamenti e Linee Guida Regionali (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, ecc.) assunti *a livello di riferimento nazionale in materia* ed in ragione delle caratteristiche pluviometriche locali¹⁰, può essere considerata **acqua di prima pioggia:**

l'aliquota delle acque meteoriche di dilavamento di superfici di qualsiasi genere corrispondente ai primi 15 minuti di una precipitazione atmosferica, distribuita uniformemente sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche, che produce una lama d'acqua convenzionale di altezza pari almeno a 5 millimetri (per ogni metro quadrato)¹¹.

Quindi, per principio di precauzione, ai fini della tutela ambientale dei corpi idrici superficiali (corsi d'acqua, laghi, lagune, stagni, mari) e sotterranei (formazioni geologiche / acquiferi idrogeologici vulnerabili¹², sede di falda acquifera sub-superficiale o profonda), in funzione delle varie superfici interessate e della tipologia degli impianti, **sarà cura del tecnico progettista dimensionare, coerentemente a stime di possibilità / probabilità pluviometrica della zona in cui ricade l'impianto, le opere idrauliche relative alle Acque di Prima Pioggia ed in generale alle Acque di Dilavamento.**

⁹ Il clima della provincia di Ragusa è classificato *asciutto-subumido* nell'area montana e *semiarido-arido* passando dalle aree collinari a quelle di pianura del territorio.

¹⁰ Nel territorio provinciale, come già esposto graficamente al punto 1.4, i valori più frequenti di massima intensità oraria, relativi ad un Tempo di ritorno di 2 anni, sono compresi tra 20 e 30 mm/ora circa, ossia $h_{15\text{min}} = 5,0 \div 7,5$ mm circa in 15 minuti, nell'ipotesi di una relazione lineare tra tempo e altezza di pioggia.

¹¹ L'altezza di 1 mm d'acqua su 1 m² di superficie equivale ad un volume d'acqua pari a 1 litro per m² (0,001 m³ x m²).


¹² Come riportato nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Sicilia, dal punto di vista geologico, il territorio della Provincia di Ragusa ricade nel:

“settore sud-orientale della Sicilia, coincidente con i Monti Iblei, che dal punto di vista strutturale, costituisce l'avampaese stabile dell'orogene siciliano,...”. “Il basamento sepolto è di probabile affinità crostale africana. La sua copertura è formata da una spessa sequenza di rocce carbonatiche di piattaforma, instabile nel Trias, di bacino attivo nel Giura-Eocene e infine di piattaforma aperta nell'Oligo-Miocene”. E che, dal punto di vista idrogeologico è caratterizzato da “Corpi idrici in rocce carbonatiche con notevole estensione nelle aree di affioramento (...Iblei) e nei quali è predominante il flusso in rete carsica e/o in fratture. Insieme al complesso etneo sono i maggiori corpi idrici della Sicilia e sono inoltre di importanza strategica per l'approvvigionamento idrico di molti centri urbani dell'isola. In molti casi questi corpi idrici proseguono nel sottosuolo come acquiferi confinati o semiconfinati al di sotto di coperture terrigene. Tali corpi idrici ospitano acquiferi prevalentemente calcarei caratterizzati da grande capacità di immagazzinamento e ricarica, ma con vulnerabilità elevata.

- 1.8 Acque di seconda pioggia:** le acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante eccedenti le acque di prima pioggia. (Comunque, da convogliare con apposita rete per un idoneo smaltimento / scarico, in modo da non pregiudicare il raggiungimento / mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.)
- 1.9 Acque pluviali:** le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni (da convogliare con apposita rete o al corpo recettore od a vasca di raccolta per eventuale riutilizzo).
- 1.10 Acque di lavaggio delle aree esterne:** acque non meteoriche, comunque approvvigionate (attinte o recuperate), utilizzate per il lavaggio periodico delle superfici scolanti di cui al punto 1.1 e qualsiasi altra acqua non di origine meteorica che interessi direttamente o indirettamente dette superfici, che vengono a contatto con sostanze o materiali inquinanti. Tali acque di lavaggio sono assimilabili ad acque di prima pioggia.
- Non rientrano tra queste acque quelle utilizzate per il lavaggio di mezzi ed attrezzature che invece sono assimilabili ad acque reflue industriali.** Questi lavaggi devono essere effettuati in apposite aree o manufatti attrezzati al convogliamento delle acque reflue in apposita rete idraulica per i conseguenti trattamenti.
- 1.11 Rete di raccolta delle acque meteoriche:** l'insieme delle condotte utilizzate per la raccolta separata ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio relative alle superfici scolanti.
- Nei progetti e nelle planimetrie redatti in scala adeguata devono essere evidenziate le varie superfici interessate dalle linee di flusso idraulico superficiale, il reticolo fognario. La separazione delle reti idrauliche deve risultare distinta, con tratto o colore diverso, così come devono risaltare i pozzetti di ispezione, le caditoie, gli scarichi ed il recapito finale. Il tutto deve essere accompagnata da una chiara legenda coerente con le simbologie, il tratteggio ed i colori adottati.
- 1.12 Coefficiente di afflusso** (alla rete): coefficiente (C_a) per il calcolo del volume di acque di prima pioggia raccolta dalla superficie scolante. Esso può assumere i seguenti valori:
- $C_a = 1,0$ per le superfici impermeabili (impermeabilizzate) o assimilate ad impermeabili;
 - $C_a = 0,3$ per le superfici permeabili (pavimentate).
- 1.13 Trattamento delle acque di dilavamento:** processi meccanici, chimico-fisici, biologici cui sottoporre tali acque prima dell'accumulo in vasche di prima pioggia. A secondo dei casi, l'acqua di dilavamento può subire **trattamenti preliminari** (scolmatura, grigliatura, disabbatura, decantazione) e, dopo l'accumulo, eventuali **trattamenti primari** (separazione di oli e flottanti, disoleazione, trattamenti chimico fisici) ed eventuali **trattamenti secondari** (biologici) e **trattamenti terziari** (filtrazione), prima di essere e/o riutilizzata in cicli di lavorazione e/o avviata allo scarico in corpo ricettore.
- 1.14 Vasche di prima pioggia:** manufatti in grado di accumulare le acque di prima pioggia, alle quali è normalmente associata una frazione importante della massa di inquinanti e che quindi presentano le più alte concentrazioni degli stessi, separandole da quelle successive (acque di seconda pioggia) che, invece, normalmente sono scaricate nel ricettore. Di solito, tale

separazione è effettuata con **impianti idraulici**¹³ che utilizzano **vasche di cattura con modalità di svuotamento intermittente**. Si tratta di sistemi dotati di sensori/meccanismi/automatismi che, in tempo di pioggia, regolano l'alimentazione delle vasche e, a riempimento avvenuto, lo svuotamento delle stesse.

Quindi, per quanto sopra detto, dal punto di vista dimensionale, appare evidente che l'approccio progettuale delle vasche di prima pioggia debba essere in linea, in modo reciproco, sia con le stime di altezza d'acqua di prima pioggia, quantomeno più frequentemente attese nell'ambito del territorio provinciale, sia con i tempi di svuotamento scelti. Tempi che, nel caso in cui lo scarico avvenisse negli strati superficiali del suolo e/o del sottosuolo, dovranno essere compatibili, in funzione delle portate da smaltire, con le caratteristiche idrogeologiche (Coefficiente di permeabilità k [m^2/s]) delle formazioni geologiche che costituiscono il corpo recettore (punto 1.17).



(*) S. PAPIRI, S. TODESCHINI – VASCHE DI PRIMA PIOGGIA *Manuale di progettazione*. HOEPLI, 2015.

1.15 Depurazione delle acque di lavaggio delle aree esterne: deve essere effettuata tramite impianti progettati **“ad hoc”** che tengano conto delle caratteristiche delle acque da depurare. Infatti, è necessario conoscere le caratteristiche di tutte le sostanze impiegate nel ciclo di lavorazione degli stabilimenti / insediamenti produttivi, analizzare le acque e valutare il rispetto dei limiti di legge delle sostanze ricercate, al fine di progettare meglio un impianto economicamente più utile di un depuratore “tipico, progettato su parametri standard” per la cui realizzazione non si è tenuto conto della tipologia delle sostanze inquinanti da eliminare. Gli impianti devono essere funzionali agli obiettivi di qualità dei corpi recettori e tenere conto delle indicazioni emanate in proposito da eventuali Piani di Tutela delle Acque.


1.16 Scarico: qualsiasi immissione diretta di acque reflue effettuata esclusivamente tramite un collettore che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo (schema Tipo 1) e in rete

¹³ Sono impianti e sistemi idraulici che, in tempo di pioggia, convogliano ed inviano le acque di prima pioggia in *vasche di cattura* che, adeguatamente dimensionate, trattengono il volume idrico potenzialmente più inquinate, e che, al cessare dell'evento meteorico, scaricano **con svuotamento intermittente entro un lasso di tempo compreso tra 24 e 96 ore**.

Nel dimensionamento di una vasca con svuotamento intermittente, l'attuale tendenza progettuale sperimentale è quella di calibrare il volume specifico [m^3/ha_{imp}] della vasca in funzione del volume di acque di prima pioggia e del tempo di svuotamento della vasca medesima. In tal senso, a parità percentuale di volume / massa specifici annui intercettati, considerati tempi di svuotamento senza interruzione di 24÷48 ore, i grafici sotto riportati (*) mostrano che vasche da 50÷75 [m^3/ha_{imp}] sono, rispettivamente, una soluzione dimensionale anche nell'ipotesi di un'interruzione dello svuotamento per l'occorrenza di un nuovo evento meteorico. Tempi di svuotamento più lunghi (96 ore) presuppongono, per il raggiungimento di una efficienza annua paragonabile, l'uso di vasche di prima pioggia con volume specifico dimensionale di oltre 100÷150 [m^3/ha_{imp}].


fognaria (schema Tipo 2), indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tipo 1



Schema di vasca di prima pioggia fuori linea di cattura in un insediamento produttivo privato che recapita le acque reflue e quelle meteoriche di dilavamento in un corpo idrico ricettore a seguito del trattamento (T).

Tipo 2



Schema di vasca di prima pioggia fuori linea di cattura in un insediamento produttivo privato che recapita in un sistema fognario pubblico (unitario o delle acque nere), con eventuale pretrattamento (PT).

1.17 Corpo recettore dello scarico: è il sistema idraulico *naturale* che riceve le acque reflue idonee allo scarico. Può essere costituito dal reticolo idrico superficiale (corpi idrici superficiali) o dagli strati superficiali del suolo e del sottosuolo (corpo idrico sotterraneo). Il reticolo idrico superficiale, che in senso esteso può comprendere l'intera rete drenante superficiale, non è sempre idoneo a ricevere scarichi civili, anche se trattati.

Corpi idrici superficiali (corsi d'acqua, laghi, lagune, stagni, mari) e sotterranei (acquiferi idrogeologici / formazioni geologiche sede di falda acquifera).

Vanno quindi considerate acque superficiali idonee a ricevere scarichi tutti quei sistemi idrici di una certa dimensione ed importanza nei quali sia presente acqua corrente anche nei periodi di massima siccità. Tale condizione è da ritenersi indispensabile affinché un corpo idrico superficiale si possa considerare un idoneo corpo recettore, in quanto solo un flusso d'acqua che non si interrompe nei mesi estivi consente d'evitare impaludamenti e ristagni e dunque d'impedire, o quantomeno limitare lo sviluppo di zanzare e/o emissioni odorigene.

Non possono, di norma, essere considerati corpi recettori idonei dello scarico una scolina stradale, un fosso poderale o interpoderale, uno scolo consorziale od un'altra rete drenante che veicola acque solo in seguito ad eventi meteorici.

Inoltre, nel caso in cui il corpo recettore fosse costituito dagli strati superficiali del suolo e/o del sottosuolo, occorrerà verificare che gli scarichi (*sub-irrigazione, assorbimento, dispersione*), dal punto di vista qualitativo (rispetto dei limiti e parametri tabellari: Tabella 4 All.5 al DLgs 152/2006) e dimensionale (portate da smaltire), siano compatibili con le caratteristiche idrogeologiche (Coefficiente di permeabilità k) / geomorfologiche / idrauliche delle formazioni geologiche che costituiscono il corpo recettore medesimo.

2. CRITERI / ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI ED ESPLICATIVI DELL'ART. 113 DEL D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii. – REGOLAMENTAZIONE.

2.1 Le acque di prima pioggia (prima aliquota delle acque di precipitazione e di dilavamento – punto 1.8) e le acque di lavaggio delle superfici esterne (punto 1.10), qualora provengano da **aree non coperte (superfici scolanti** - punto 1.1) di stabilimenti e/o di insediamenti produttivi (artigianali, industriali, commerciali, agricole e turistico - ricettive) in presenza di **impianti tecnologici** o qualora si effettui il **deposito non protetto** e/o le **lavorazioni** e/o la **movimentazione** (carico e scarico, travaso) e la **manipolazione** direttamente o indirettamente, **di sostanze liquide o solide** (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, rifiuti, sottoprodotti, etc.) **con significativo grado di contaminazione** di sostanze pericolose o sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, **sono soggette alla presente regolamentazione** nei seguenti casi:

- a) messa in riserva e/o di recupero di rifiuti speciali **non pericolosi e pericolosi**;
- b) **depositi di materiale e rottami ferrosi**;
- c) **depositi**, presso concessionarie di autoveicoli o strutture simili, di **autoveicoli destinati alla demolizione**;
- d) impianti per il **carico e la distribuzione carburanti, ed operazioni connesse**;
- e) **deposito temporaneo** di rifiuti, nello stesso sito di produzione;
- f) **autofficine**, qualora nelle aree esterne si effettuano lavorazioni o deposito di autoveicoli e/o parti meccaniche in riparazione;
- g) **autocarrozzerie**, qualora nelle aree esterne si effettuano lavorazioni o deposito di autoveicoli incidentati;
- h) aree esterne scoperte, specificamente o saltuariamente, destinati al deposito, al carico, allo scarico, al travaso, e alla movimentazione delle **sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006**:

Presenza di sostanze di cui alla tab. 3/A - All. 5-D.Lvo 152/06	
<input type="checkbox"/> Cadmio	<input type="checkbox"/> Esaclorobutadiene
<input type="checkbox"/> Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)	<input type="checkbox"/> Cloroformio
<input type="checkbox"/> Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)	<input type="checkbox"/> Esaclorocicloesano (HCH)
<input type="checkbox"/> Esaclorocicloesano (HCH)	<input type="checkbox"/> Tetracloruro di Carbonio
<input type="checkbox"/> DDT	<input type="checkbox"/> 1,2 Dicloroetano (EDC)
<input type="checkbox"/> Pentaclorofenolo (PCP)	<input type="checkbox"/> Tricloroetilene
<input type="checkbox"/> Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin	<input type="checkbox"/> Triclorobenzene (TCB)
<input type="checkbox"/> Esaclorobenzene (HCB)	<input type="checkbox"/> Percloroetilene (PER)

Presenza di sostanze di cui alla tab. 5 - All. 5-D.Lvo 152/06	
<input type="checkbox"/> Arsenico	<input type="checkbox"/> Zinco
<input type="checkbox"/> Cadmio	<input type="checkbox"/> Fenoli
<input type="checkbox"/> Cromo ToT.	<input type="checkbox"/> Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
<input type="checkbox"/> Cromo esavalente	<input type="checkbox"/> Solventi organici aromatici
<input type="checkbox"/> Mercurio	<input type="checkbox"/> Solventi organici azotati
<input type="checkbox"/> Nichel	<input type="checkbox"/> Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
<input type="checkbox"/> Piombo	<input type="checkbox"/> Pesticidi fosforati
<input type="checkbox"/> Rame	<input type="checkbox"/> Composti organici dello stagno
<input type="checkbox"/> Selenio	<input type="checkbox"/> Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53)

- i) **industrie petrolifere** (estrazione e/o lavorazione petrolifere);
- j) **industrie chimiche** (produzione di materie plastiche e resine sintetiche, fertilizzanti, leghe, fibre artificiali e sintetiche, agrofarmaci, principi attivi di chimica farmaci e farmaci di automedicazione, detersivi, detergenti, cosmetici, aromi ed additivi per il settore alimentare, oli lubrificanti, abrasivi, smalti per ceramica, adesivi e sigillanti, inchiostri e affini, pitture e vernici, gas tecnici – speciali e medicinali, farmaci per animali, prodotti aerosol, gas liquefatti, ecc.);
- k) **deposito di Autocarri, Autotreni, Autoarticolati e/o Autobus e Pullman** nell'ambito di imprese di autotrasporto di merci e/o persone, in piazzali esterni con superfici $\geq 2.000 \text{ m}^2$;
- l) **aree intermodali** con superfici $\geq 5.000 \text{ m}^2$;
- m) **aree di carico e scarico merci**, con superfici $\geq 2.000 \text{ m}^2$;
- n) **parcheggi** con posti macchina superiori a 50;
- o) **impianti di produzione e/o triturazione di pneumatici**;
- p) **impianti per il trattamento di superfici** di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici (per verniciare, incollare, pulire, impregnare, stampare, sgrassare, apprettare, impermeabilizzare, ecc.);
- q) **impianti di produzione e trasformazione dei metalli**;
- r) **impianti di trattamento e rivestimento dei metalli** mediante lavorazioni di tipo chimico (zincatura elettrolitica, ecc.) e/o fisici/meccanico (sabbatura, trafile, zincatura a caldo, ecc.);
- s) **industrie di prodotti minerali** (produzione e lavorazione di asfalto / bitumi e di conglomerati bituminosi, produzione conglomerati cementizi, produzione di calce e/o gesso, produzioni di manufatti in calcestruzzo e/ in gesso, produzione di laterizi, frantumazione e selezione materiali lapidei, ecc.)
- t) **industrie alimentari** (settore oleario, caseario, enologico, lavorazione della carne);
- u) **macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno**;

- v) **impianti per l'eliminazione e il recupero di carcasse e di residui animali con capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;**
- w) **impianti di compostaggio per produzione di concimi organici;**
- x) **aziende zootecniche con cortili e piazzali impermeabilizzati**, connessi all'allevamento ed interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. In tal caso le acque meteoriche devono essere convogliate nei contenitori dello stoccaggio degli effluenti non palabili (liquami), da destinare all'utilizzo agronomico (secondo periodo art. 12 **D.M. 25/02/2016**);
- y) qualsiasi altra attività, in cui sussistono le condizioni per un possibile significativo grado di potenziale contaminazione delle acque di prima pioggia;

Nel caso in cui uno stabilimento/insediamento non rientri nella fattispecie di cui ai punti precedenti e nei casi in cui sporadicamente si possano verificare delle situazioni tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, il gestore, dovrà presentare un **piano di gestione** che descriva le modalità organizzative e gestionali nonché gli accorgimenti tecnici o strutturali predisposti o che si intendano predisporre per evitare, la contaminazione delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio delle aree esterne.

Gli stabilimenti e/o di insediamenti produttivi, di cui al superiore punto 2.1, **anche se preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento** e secondo i criteri di cui al precedente art. 6 (adeguamento degli impianti), **sono soggetti obbligatoriamente** ad autorizzazioni ed alle disposizioni ivi riportate.

3. SISTEMI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO

- 3.1** Tutte le superfici scolanti, in funzione della tipologia di attività svolta e fatti salvi i vincoli paesaggistici/idrogeologici, devono essere **pavimentate e/o impermeabilizzate**.
- 3.2** Le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio delle aree esterne, che siano da recapitare in corpo idrico superficiale ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta, adeguatamente dimensionate (punti n 1.7 nota 4 e 1.14 nota7) in base alla estensione della superficie scolante (ad esempio, per una superficie di un ettaro [$1ha_{imp}$] la capacità della vasca di prima pioggia non può essere inferiore a $50 m^3$ [$50 m^3 / ha_{imp}$]).
- 3.3** Alle acque meteoriche di dilavamento deve essere destinata una apposita rete di raccolta e convogliamento munita, nei casi di cui al punto 3.2, di un sistema di alimentazione delle vasche di prima pioggia che le escluda automaticamente a riempimento avvenuto (1.14); la rete deve essere dimensionata sulla base degli eventi meteorici di breve durata e di elevata intensità (punto 1.4) caratteristici del territorio in cui ricade l'impianto, e comunque quanto meno considerando che l'evento si verifichi in quindici minuti e che il **coefficiente di afflusso alla rete C_a** (1.12) **sia pari a:**
 - **1 per la superficie scolante impermeabilizzata;**
 - **0,3 per quelle permeabili (solamente *pavimentate*) di qualsiasi tipo escludendo dal computo le superfici incolte e quelle in uso agricolo.**

- 3.4** Le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia di cui al punto 3.1, fermo restando l'autorizzazione dei gestori delle reti fognarie, sarebbe auspicabile trattarle in impianti con funzionamento in continuo, progettati sulla base della portata massima stimata in ragione di eventi meteorici di cui ai punti 1.4 e 3.3, fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui al punto 5.1.1.

4. TRATTAMENTO E SCARICO

- 4.1** Le acque di prima pioggia e acque di lavaggio delle aree esterne devono essere sottoposte, separatamente o congiuntamente alle restanti acque reflue degli edifici od installazioni dalle cui superfici drenanti siano derivate, ai trattamenti necessari ad assicurare il rispetto dei valori limite allo scarico prescritti al punto 5.
- 4.2** Durante le precipitazioni atmosferiche le acque di prima pioggia, trattate e da recapitare in corpi d'acqua superficiali, non possono essere scaricate.
- 4.3** Le opere di scarico devono essere realizzate in modo da consentire eventuali campionamenti.
- 4.4** Qualora lo smaltimento delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio delle aree esterne avvenga sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, deve essere effettuato in modo idrogeologicamente idoneo e tale da consentire il prelievo di campioni delle acque in corso di spandimento o dispersione e l'effettuazione di ogni altro accertamento ritenuto funzionale a verificare la regolarità dello scarico.
- 4.5** Configurazione impianto trattamento acque di prima pioggia: pozzetto scolmatore, serbatoio di accumulo, dissabbiatore, disoleatore ovvero impianto di prima pioggia in continuo (pozzetto scolmatore, sezione d'insabbiatura, sezione di disoleazione con filtro a coalescenza).

5. RECAPITO E VALORI LIMITE DI EMISSIONE

- 5.1** Le acque di prima pioggia e di lavaggio s.e. devono essere recapitate, in ordine preferenziale:
- 5.1.1** nella rete fognaria nella condotta adibita al trasporto delle acque nere e miste, nel rispetto dei valori limite di emissione della Tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm ed ii.;
- 5.1.2** in corpo d'acqua superficiale, nel rispetto dei valori limite di emissione della Tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm ed ii.;
- 5.1.3** nelle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali, e solo qualora l'autorità competente accerti l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di utilizzare tali recapiti, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fermo restando i divieti per tale tipo di recapito di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm ed ii..

- 5.2** Alle **acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne** provenienti dalle superfici scolanti di cui al punto 3.2 si applicano, per tutti i tipi di recapito, le disposizioni di cui all'art. 108, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm ed ii.. Il rispetto dei valori limite di emissione è accertato dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 39 e seguenti della L.R. n. 27/1986, su campioni prelevati all'uscita del relativo impianto di trattamento.
- 5.3** Lo **scarico delle acque di seconda pioggia** (punto 1.8) scolate da superfici non suscettibili di essere contaminate in modo significativo (aree impermeabili, semipermeabili, pavimentate non soggette ad alcuno uso o ad attività specifica ovvero **escluse dall'ambito di applicazione del vigente regolamento**) e delle **acque pluviali** (punto 1.9), anch' esse escluse dall'ambito di applicazione del vigente regolamento, segue il seguente ordine preferenziale:
- Rete fognaria separata (rete bianca o mista) nelle zone servite direttamente da questo servizio;
 - Nella rete idrografica (corpo idrico superficiale), nel rispetto di eventuali prescrizioni a salvaguardia di possibili rischi idraulici;
 - Suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (corpo idrico sotterraneo), ove possibile in relazione alle sue caratteristiche idrogeologiche.

6. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO

- 6.1** Le superfici scolanti di cui al punto 2.1 devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
- 6.2** Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco, qualora si tratti di versamento di materiali solidi o pulverulenti, o con idonei materiali inerti assorbenti nel caso di sversamento di liquidi.
- 6.3** I materiali derivati dalle operazioni di manutenzione e prevenzione / bonifica di cui ai punti 6.1 e 6.2 devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta.

7. DOCUMENTAZIONE

Oltre a quanto di norma allegato alle domande di autorizzazione allo scarico, la documentazione dovrà includere una relazione tecnica, corredata di adeguata cartografia progettuale, che illustri le attività che generano lo scarico, evidenzi sostanze presenti potenzialmente contaminanti, esponga le soluzioni ed i dimensionamenti progettuali adottati al fine della riduzione dell'inquinamento ambientale in fase di scarico. In particolare:

7.1 Relazione tecnica, contenente:

- L'inquadramento territoriale dell'impianto corredato anche di ubicazione cartografica su base C.T.R. e di P.R.G. che, nel contesto, evidenzi eventuali vincoli gravanti (Aree interessate da vincoli o aree SIC e/o ZPS);
- Descrizione del ciclo produttivo dell'azienda che evidenzi le fasi che originano o acque reflue di dilavamento o acque di prima pioggia (lavorazioni esterne, stoccaggi di materie prime o rifiuti, carico e scarico materiali, lavaggio di automezzi / camion, ecc.). Se esistenti, dovranno essere individuate e descritte le aree escluse da eventuali trattamenti (parcheggi auto maestranze clienti, transito automezzi ecc...);
- Indicazione delle estensioni in m² delle varie superfici interessate (scolanti, di dilavamento,..) e del tipo di pavimentazione;
- Indicazione / descrizione dei dati idrologici utilizzati per la progettazione (stima delle acque di prima e seconda pioggia, reti idrauliche, ecc);
- Descrizione costruttiva e funzionale completa dei calcoli di processo e idraulici necessari a giustificare i dimensionamenti degli impianti relativi ai sistemi di raccolta, regimentazione, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche pluviali, di prima e seconda pioggia, di dilavamento, ecc, nonché piante e sezioni in scala adeguata e schemi di processo;
- Descrizione degli eventuali sistemi di ricircolo delle acque trattate;
- Descrizione della metodologia eseguita e delle tecniche adottate per definire il tipo e il grado dell'inquinamento nonché il relativo trattamento (prelievi e relative analisi allo scarico; valutazioni in base al ciclo produttivo ecc...);
- Valutazione delle modalità di trattamento da adottare per abbattere eventuali inquinanti;

- Descrizione dei sistemi depurativi adottati, in ragione del tipo di inquinante, nonché descrizione e periodicità delle manutenzioni dell'impianto (spurghi, asportazione fanghi e oli, pulizia e rigenerazione dei filtri ecc...);
- Informazioni utili alla più completa definizione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque di scarico, compresi certificati di analisi chimico fisiche precedentemente eseguite;
- Dichiarazione del corpo recettore previsto per lo scarico (fognatura pubblica, consortile, suolo, ecc...);
- Descrizione ed indicazione delle caratteristiche idrogeologiche del corpo idrico recettore (superficiale / sotterraneo, tipo di falda idrica, livello statico della falda, coefficiente di permeabilità, ecc) desunte da specifica relazione idrogeologica;
- Relazione di calcolo per il dimensionamento delle vasche e delle reti idrauliche e dei sistemi di depurazione;
- Scheda tecnica del costruttore di eventuali impianti di trattamento nell'eventualità in cui gli stessi siano prefabbricati.
- Per gli insediamenti esistenti dovranno essere indicati i tempi di realizzazione degli interventi di adeguamento, tenendo conto della natura/consistenza e complessità dell'intervento, anche in relazione alla possibile incidenza sulle normali condizioni di gestione degli impianti e dello svolgimento delle attività, nonché delle specifiche caratteristiche dell'area oggetto degli interventi di adeguamento.

7.2 Elaborati tecnici:

- Inquadramento territoriale su base cartografico C.T.R. ed estratto di P.R.G. che evidenzi un congruo intorno del territorio circostante all'insediamento;
- Planimetria in scala opportuna (1:2000 per stabilimenti di piccole e medie dimensioni) dove vengano evidenziate, con simbologia e colorazioni diverse:
 - le aree esterne soggette al trattamento o delle acque reflue in continuo o delle acque di prima pioggia con l'indicazione della modalità di stoccaggio dei rifiuti/materie prime (container, cumuli, ecc...)
 - le aree che a seguito dell'evento meteorico non generano un inquinamento (aree di transito, ecc).
 - le varie reti idrauliche e separatamente le linee che rappresentano le varie reti fognarie (acque di prima pioggia, acque di dilavamento, acque pluviali - meteoriche);
 - i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - i pozzetti a caditoia, le griglie, i pozzetti di ispezione/raccordo, il pozzetto di ispezione/campionamento finale prima dell'immissione nel corpo recettore, il/i collettore/i di scarico in corpo idrico superficiale, nella fognatura, nel suolo.
- Sezioni principali quotate in scala opportuna dello stabilimento e dei manufatti previsti per la raccolta delle acque di prima pioggia e per il trattamento delle acque inquinate di dilavamento, al fine di verificare la compatibilità dimensionale con quanto riportato nella relazione di calcolo dei sistemi di depurazione.
- schemi e diagrammi relativi ai processi adottati.

8. TABELLE DI RIFERIMENTO

8.1 LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Di seguito si riepilogano le Tabelle¹⁴ dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. cui fare riferimento relativamente ai valori limite di emissione degli scarichi idrici (Acque di prima pioggia e di Lavaggio di superfici esterne, Acque di seconda pioggia, Acque reflue di Dilavamento, Acque meteoriche pluviali pulite) in acque superficiali (corpo idrico superficiale) e su suolo /sottosuolo (corpo idrico sotterraneo):

Pubblica fognatura Nera e mista	Acque superficiali e pubblica fognatura bianca		Suolo
Acque di 1° pioggia e Acque di Lavaggio di superfici esterne	Parametri specifici di cui alla Tabella "Scarichi industriali" dei singoli Regolamenti di Fognatura Comunali**	Limiti di emissione di cui alla Tabella 3 allegato 5 parte terza DLgs 152/06 (Scarico in acque superficiali)**	Limiti di emissione di cui alla Tabella 4 allegato 5 parte terza DLgs 152/06
Acque di 2° Pioggia	Non soggette al rispetto dei limiti		
Acque reflue di Dilavamento	Parametri specifici di cui alla Tabella "Scarichi industriali" dei singoli Regolamenti di Fognatura Comunali	Limiti di emissione di cui alla Tabella 3 allegato 5 parte terza DLgs 152/06	Limiti di emissione di cui alla Tabella 4 allegato 5 parte terza DLgs 152/06
Acque meteoriche pluviali pulite (coperture fabbricati, aree verdi aree escluse dalla applicazione della direttiva ecc.)	Non soggette al rispetto dei limiti		

**Solidi Sospesi Totali, COD e Idrocarburi totali ed eventuali altri parametri ritenuti significativi.

9. LINEAMENTI CLIMATICI, GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI

9.1 LINEAMENTI CLIMATICI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA¹⁵

La provincia di Ragusa ha un territorio che si estende per circa 1610 km², nella parte estrema della Sicilia sudorientale. Nonostante ciò, dal punto di vista orografico e climatico esso presenta una situazione fortemente differenziata, con sottozone caratterizzate da ampia variabilità.

Facendo riferimento all'altitudine, è possibile distinguere tre aree:

- la pianura costiera, che si estende dal fiume Dirillo all'Irminio e comprende i territori comunali di Acate, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria;
- la fascia di transizione collinare, che separa la pianura costiera dall'altopiano ibleo, nella quale ricadono i territori dei comuni di Modica, Comiso e parte di quello di Ragusa;
- la zona interna degli Iblei, che comprende la rimanente parte del territorio comunale di Ragusa e i territori di Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e Giarratana.

¹⁴ Tabella 3 - Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.

Tabella 3/A - Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi.

Tabella 4 - Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo.

Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali [1] e per lo scarico in rete fognaria [2], o in tabella 4 per lo scarico sul suolo.

¹⁵ SIAS – ATLANTE CLIMATOLOGICO DELLA SICILIA. Periodo d'osservazione elaborazioni climatiche anni 1965 - 1994


Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

L'analisi dettagliata, attraverso lo studio probabilistico, delle tabelle relative alle **temperature medie**¹⁶, consente di dire che nei mesi invernali i valori rilevati presso le località costiere sono mediamente più alti di 2-3°C, rispetto a quelli delle zone più interne, mentre quelle dei mesi primaverili ed estivi tendono a eguagliarsi.

Durante il periodo estivo, le **medie delle massime** sono più elevate nelle aree interne (soprattutto a Ragusa, con valori fino a 31°C, in luglio e agosto), mentre nelle zone costiere, l'effetto di mitigazione del mare fa sì che esse si mantengano sempre entro la soglia dei 30°C.


I **valori medi delle temperature minime normalmente** (50° percentile), durante i mesi più freddi (gennaio, febbraio), non scendono al di sotto di 4-5°C nelle località dell'altopiano ibleo, mentre nelle zone costiere i valori *normali* sono di circa 7°C.

Dall'analisi dei **valori assoluti delle minime**, è possibile evidenziare che, per quanto molto rari, gli abbassamenti termici al di sotto della soglia del gelo interessano anche la pianura costiera, con delle punte minime anche di -3°C. Nelle aree collinari, invece, oltre a risultare più frequenti, le gelate sfiorano eccezionalmente perfino la soglia di -6°C.




¹⁶ Elaborazioni grafiche effettuate da: Provincia Regionale di Ragusa, 9° Settore – Pianificazione del Territorio.

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)



Per quanto riguarda le **precipitazioni**¹⁷, sulla base dei valori mediani annui si possono distinguere le seguenti zone:

- l'area interna degli Iblei, con una media annua relativamente alta (circa 660 mm) e di poco superiore al valore medio regionale, rappresentata dalle stazioni di Chiamonte Gulfi (648 mm) e Monterosso Almo (668 mm).
- la fascia collinare di transizione, rappresentata in tal caso dalle stazioni di Ragusa (587 mm) e Modica (537 mm), che si attesta su valori più bassi (in media circa 560 mm/anno);
- la zona costiera, tra le più aride di tutta la Sicilia, con un valore medio annuo di circa 436 mm, compreso tra un minimo di 418 mm a Santa Croce Camerina e un massimo di 452 mm a Scicli.











Complessivamente, la provincia di Ragusa presenta una piovosità media annua di 513 mm, inferiore di circa il 20% rispetto alla media regionale (633mm).

La distribuzione mensile delle precipitazioni delle singole stazioni è tipicamente mediterranea, con una concentrazione degli eventi piovosi in autunno e inverno e una forte riduzione degli stessi nel periodo primaverile-estivo.


Dai diagrammi si evince una buona simmetria tra la piovosità mensile dei mesi invernali (gennaio, febbraio, marzo) e quella dei mesi autunnali (dicembre, novembre, e ottobre), nonché una bassa variabilità temporale delle precipitazioni nei mesi autunnali e invernali (c.v. = 60-80), mediamente più alta nei mesi primaverili e altissima in quelli estivi (c.v. fino a 200-300). I valori massimi e quelli del 95° percentile individuano le piogge abbondanti e a carattere eccezionale. Questi valori sono di gran lunga più elevati dei valori mediani (50° percentile) ed hanno ampia variabilità territoriale, passando dai valori mensili di 200 mm di Scicli fino ai 500 mm di Monterosso Almo

¹⁷Elaborazioni grafiche effettuate da: Provincia Regionale di Ragusa, 9° Settore – Pianificazione del Territorio.

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)




Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)



Valori annui di precipitazioni - Provincia di Ragusa

Stazione	min	5°	25°	50°	75°	95°	max	c.v.
Acate	205	222	327	419	492	572	588	26
Chiaromonte G.	377	434	555	648	849	1225	1481	37
Ispica	202	239	366	445	527	658	693	27
Modica	298	318	444	537	700	812	938	30
Monterosso A.	271	367	572	668	885	1022	1124	31
Ragusa	292	342	520	587	670	925	974	27
S.Croce C.	209	245	288	418	493	603	714	31
Scicli	199	268	373	452	560	692	755	29
Vittoria	265	268	357	444	538	652	749	28

Inoltre, a titolo di esempio, la stima dei valori delle precipitazioni di massima intensità oraria, attesi per Tempi di ritorno Tr compresi tra 2 e 20 anni, è quella appresso riportati in grafico 18.




Riguardo al **bilancio idrico** dei suoli si evidenzia che i valori di evapotraspirazione potenziale annua oscillano *normalmente* dagli 809 mm di Monterosso Almo agli 874 mm di Vittoria, con punte massime eccezionali di 1049 mm.

Generalmente, tra zone interne e costiere si hanno lievi differenze, perché i mesi primaverili ed estivi, dal cui andamento della temperatura dipende in maniera prevalente l'evapotraspirazione potenziale annua, non presentano differenze termiche marcate. Nella zona costiera il primo mese dell'anno in cui mediamente si presenta il deficit idrico è marzo, mentre nella parte interna è aprile; in entrambe le zone si possono avere fino a 9-10 mesi di deficit idrico. L'analisi del deficit idrico evidenzia che esso può variare, a livello annuale, da minimi di 371 mm fino a massimi di 740 mm, con un valore del coefficiente di variazione di 20; invece, se si considera il surplus il c.v. può arrivare fino a 73. Questa alta variabilità è probabilmente da relazionare all'aleatorietà dei temporali che, di solito, presentano un'elevata intensità. L'acqua di queste precipitazioni, non essendo assorbita completamente dal terreno, si traduce in surplus che, a seconda della pendenza e della natura dei suoli e del grado di copertura vegetale, può provocare ristagno idrico o erosione.

Il **clima** della provincia è classificato *asciutto-subumido* nell'area montana e *semiarido-arido* passando dalle aree collinari a quelle di pianura del territorio. I bassi quantitativi di precipitazioni totali annue, congiuntamente agli alti livelli radiativi ed elevate temperature, che portano ad avere alti valori di ETP, conferiscono a tali ultime zone evidenti condizioni di semiaridità o aridità.

¹⁸ Provincia Regionale di Ragusa, 5° Settore – Ambiente e Geologia. Elaborazione statistica da dati orari pluriennali (Annali Idrologici 1924 ÷ 2009, Osservatorio delle Acque, Regione Sicilia).

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)



9.2 LINEAMENTI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI¹⁹

Lo stato attuale delle conoscenze geologiche sulla Sicilia consente di formulare un modello schematico, applicabile anche a situazioni estremamente locali, in cui sono essenzialmente riconoscibili:

- una catena montuosa, costituita da una serie di corpi rocciosi più o meno “potenti”, “svincolati” dal loro substrato originario e sovrapposti gli uni su gli altri;
- una avanfossa, posta sul fronte della catena montuosa e che costituisce un’ampia depressione nella quale si riversano i prodotti derivanti dallo smantellamento della catena in progressivo sollevamento;
- **un avampaese, regione “stabile” rispetto alle precedenti, nel senso che non è interessato da alcuna deformazione e verso la quale si muovono i vari corpi rocciosi costituenti la catena.**

Tale modello è applicabile convenientemente al territorio della regione, per le sue caratteristiche geologiche e geodinamiche, che può essere suddiviso in tre settori principali, giustapposti da Sud verso Nord:

settore sud-orientale: coincidente con i Monti Iblei, dal punto di vista strutturale, costituisce l’avampaese stabile dell’orogene siciliano, non essendovi indicazioni di movimenti deformativi né nel basamento sepolto, né sulla sovrastante copertura sedimentaria. Il basamento sepolto è di probabile affinità crostale africana. La sua copertura è formata da una spessa sequenza di rocce carbonatiche di piattaforma, instabile nel Trias, di bacino attivo nel Giura-Eocene ed infine di piattaforma aperta nell’Oligo-Miocene;

settore intermedio: orientato da ovest ad est, è suddivisibile in due bacini: di Castelvetro-Sciacca, affiorante e di Caltanissetta-Gela parzialmente sepolto da depositi geologicamente recenti. Tale settore è costituito da sequenze carbonatiche (Trias-Miocene), debolmente deformate e ricoperte stratigraficamente da sedimenti di bacini residuali di una avanfossa plio-pleistocenica. In Sicilia occidentale affiora nella zona di Sciacca con caratteri strutturali di tipico avampaese deformato, mentre in Sicilia centrale ed orientale, da terreni mio-quadernari;

settore settentrionale: dal trapanese al messinese, rappresentato da corpi geologici con caratteri e litologia differenti, sovrapposti a formare una complessa pila di scaglie tettoniche accavallate, spessa sino a più di 15 km, costituenti la “Catena Siciliana”, la cui vergenza si sviluppa verso Sud e verso Sud-Est e la cui entità del raccorciamento diminuisce spostandosi verso Ovest. Le varie unità tettoniche hanno raggiunto i loro rapporti reciproci, attualmente visibili, negli ultimi 20 milioni di anni, a seguito di una compressione legata alla collisione tra l’Africa e l’Europa e che, con tutta probabilità, è ancora oggi attiva.

I corpi idrici del territorio siciliano possono schematicamente essere raggruppati in quattro principali classi:

- **corpi idrici in rocce carbonatiche;**
- corpi idrici in rocce vulcaniche;
- corpi idrici in rocce clastiche;
- corpi idrici in rocce metamorfiche e plutoniche.

a) Corpi idrici in rocce carbonatiche

Si tratta di corpi idrici con notevole estensione nelle aree di affioramento (Madonie, Monti di Trabia e Termini Imerese, di Bagheria, di Palermo di Trapani, Sicani, Iblei) e nei quali è predominante il flusso in rete carsica e/o in fratture. Insieme al complesso etneo sono i maggiori corpi idrici della Sicilia e sono inoltre di importanza strategica per l’approvvigionamento idrico di molti centri urbani dell’isola. In molti casi questi corpi idrici proseguono nel sottosuolo come acquiferi confinati o semiconfinati al di sotto di coperture terrigene. Tali corpi idrici ospitano acquiferi prevalentemente calcareo-dolomitico e calcarei caratterizzati da grande capacità di immagazzinamento e ricarica, ma con vulnerabilità elevata.

b) Corpi idrici in rocce vulcaniche

Si rinvengono principalmente nel sistema vulcanico dell’Etna e nella parte nord dell’area iblea. La caratteristica principale di questi corpi idrici è di ospitare acquiferi multi falda sovrapposti, ubicati in corrispondenza delle colate di lava e separati da materiali piroclastici fini a permeabilità bassa o nulla. Il flusso idrico è condizionato dalla porosità primaria, che può essere localmente molto elevata, per le reti di frattura a media scala.

¹⁹ Tratto dal **PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE della Regione Sicilia** (di cui all’art. 121 del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152)

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

La loro capacità di ricarica è molto variabile, la capacità d'immagazzinamento è ridotta, ed è legata direttamente alla morfologia ed estensione areale e laterale delle colate laviche che ospitano le falde idriche. La loro vulnerabilità è elevata.

c) Corpi idrici in rocce clastiche


Sono distinguibili due tipologie principali:

- corpi idrici affioranti sia lungo la costa che nell'entroterra, allocati in calcareniti, sabbie e conglomerati (Piana di Bagheria, Palermo, Carini, Marsala, Gela), il flusso idrico è condizionato in maniera dominante dalla porosità primaria e subordinatamente dalla rete di fratture, la vulnerabilità è alta;
- corpi idrici ospitati negli orizzonti arenaceo-conglomeratici più permeabili delle successioni terrigene (porzioni periferiche dei monti Sicani, delle Madonie, dei monti di Trabia-Termini Imerese, del bacino di Ciminna), prevale la circolazione nella rete di fratture, la permeabilità è da media a bassa e la vulnerabilità è media.

d) Corpi idrici in rocce metamorfiche

Si localizzano esclusivamente nei Peloritani e la permeabilità è controllata dai piani di scistosità/fratturazione e a grande scala da discontinuità tettoniche. La permeabilità è da medio-bassa ad alta.

AREE PROTETTE



ACQUE SUPERFICIALI

Identificazione corpi idrici significativi

L'elenco dei ... corsi d'acqua, dei laghi artificiali e dei corpi idrici di transizione significativi così individuati sono riportati nelle seguenti tabelle.

Tabella 3.2.1 - Bacini idrografici significativi

R 19 078	ACATE e bacini minori fra GELA e ACATE
R 19 080	IPPARI
R 19 082	IRMINIO
R 19 084	Bacini minori fra SCICLI e Capo Passero

Tabella 3.2.2 - Corsi d'acqua significativi

N°	CORPO IDRICO SIGNIFICATIVO	BACINO DI APPARTENENZA	SOTTOBACINO DI APPARTENENZA	CRITERI DI INCLUSIONE		
				Dimensionale	Ambientale o dest. d'uso	Elevato carico antropico
23	Acate	ACATE e bacini minori fra GELA e ACATE		X	X	
24	Ippari	IPPARI		X	X	
25	Irminio	IRMINIO		X	X	
26	Tellaro	TELLARO		X	X	

Tabella 3.2.4 - Laghi artificiali significativi

N°	CORPO IDRICO SIGNIFICATIVO	BACINO DI APPARTENENZA	SOTTOBACINO DI APPARTENENZA	CRITERI DI INCLUSIONE		
				Dimensionale	Ambientale o dest. d'uso	Elevato carico antropico
22	S. Rosalia (RG)	IRMINIO		X	X	

Tabella 3.2.5 - Acque di transizione significative

N°	CORPO IDRICO SIGNIFICATIVO	BACINO DI APPARTENENZA	SOTTOBACINO DI APPARTENENZA	CRITERI DI INCLUSIONE	
				Ambientale o dest. d'uso	Elevato carico antropico
5	Pantano Longarini	Bacini minori fra SCICLI		X	

Tabella 3.2.6 – Risorsa idrica naturale superficiale dei bacini significativi

Codice bacino	Denominazione bacino	Risorsa idrica naturale superficiale [Mm ³ /anno] (Deflusso medio annuo alla foce)
R 19 078	Acate e Bacini Minori tra Gela e Acate	35,5
R 19 080	Ippari	23,7
R 19 082	Irminio	27,9
R 19 084	Bacini minori tra Scicli e Capo Passero	0,0

ACQUE SOTTERRANEE

Identificazione corpi idrici sotterranei significativi

Col termine “corpo idrico sotterraneo” si intende una struttura idrogeologica, costituita da uno o più acquiferi, talora con comportamento autonomo, o in comunicazione idraulica con altre idrostrutture contigue, con cui possono realizzare scambi idrici.

In ultima analisi, per corpo idrico significativo si intende un'idrostruttura che permette l'accumulo di quantità relativamente cospicue di risorsa idrica di buona qualità.

Tabella 3.3.1 - Bacini idrogeologici e corpi idrici sotterranei significativi degli Iblei

Denominazione del bacino idrogeologico	Codice del bacino idrogeologico	Denominazione del corpo idrico sotterraneo	Codice del corpo idrico sotterraneo	Significativo
Monti Iblei	R19IB	Siracusano nord-orientale	R19IBCS01	Si
		Lentinese	R19IBCS02	Si
		Ragusano	R19IBCS03	Si
		Piana di Vittoria	R19IBCS06	Si

Tabella 3.3.2 – Dati di afflusso totale, deflusso totale ed infiltrazione potenziale stimata

Bacino idrogeologico	Corpo idrico	Afflusso (m3/s)	Deflusso totale (m3/s)	Infiltrazione potenziale (m3/s)
Monti Iblei	Ragusano centrale	8,33	3,119	2,047
Monti Iblei	Ragusano occidentale	3,371	1,262	0,829
Monti Iblei	Ragusano orientale	8,131	3,044	1,998

ZONE VULNERABILI




Figura 3.5.3 - Carta Regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.




Figura 3.5.4 - Carta del rischio da fitofarmaci nei bacini idrografici.




Figura 3.5.5 - Carta del rischio da fitofarmaci nei bacini idrogeologici.

PARTE III – PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato.

In attuazione dell'art. 9, comma 4, allegato I ed art. 21 comma 10 allegato II del Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio, è stato adottato il presente Piano Provinciale di Controllo, che indica i criteri basilari dei controlli demandati per competenza anche a questo Ente.

Il documento, per ciascuno dei prodotti ammessi all'utilizzazione agronomica dalla normativa vigente, prende in considerazione i limiti di accettabilità, gli elementi da inserire nella comunicazione preventiva, i divieti, lo stoccaggio e le modalità di spandimento, e si conclude tracciando le linee guida per effettuare i controlli previsti per l'ex Province.

Obiettivi

Al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ed il raggiungimento o il mantenimento dei relativi obiettivi di qualità, il presente Piano si pone come obiettivo principale quello di stabilire i criteri per poter procedere ai controlli, nell'ambito delle attività di:

- molitura delle olive e utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide;
- allevamento zootecnico e/o utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- utilizzazione agronomica, finalizzata al recupero delle sostanze ammendanti e fertilizzanti delle acque reflue, che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell'art. 112, comma 1, e dell'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ess. mm. ed ii., dalle seguenti aziende:
 1. imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura;
 2. imprese dedite all'allevamento di bestiame;
 3. imprese dedite alle attività di cui ai numeri 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 4. piccole aziende agro-alimentari operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno.
- produzione per digestione anaerobica ed utilizzazione agronomica del digestato per il recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti.

Controlli

Il Libero Consorzio Comunale procede alla verifica periodica delle attività di stoccaggio e movimentazione ed all'accertamento delle violazioni della normativa vigente, procedendo all'irrogazione delle sanzioni di competenza.

Il controllo amministrativo riguarderà:

- a) per i frantoi oleari
 - l'Autorizzazione Unica Ambientale (nel caso in cui il gestore ha aderito);
 - la comunicazione preventiva (ultimi cinque anni);
 - il documento di trasporto delle acque di vegetazione (ultimi due anni);
 - il documento di identificazione delle sanse umide (trasporto – ultimi due anni);
 - la Ditta di trasporto;
 - l'approvvigionamento idrico;
 - lo smaltimento dei fanghi provenienti dalla decantazione dell'acque di vegetazione;
 - lo stoccaggio (vasche, contenitori etc);
 - lo stoccaggio delle sanse;
 - i terreni oggetto di spandimento;
 - il giudizio igienico sanitario rilasciato dall'ASP;
 - l'autorizzazione allo scarico dei reflui assimilate alle domestiche, delle acque di prima pioggia (eventuale) e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (Comma 7-bis, art. 101 D. Lgs. 152/06, e ss. mm e ii.);
- b) per la produzione e/o l'utilizzazione degli effluenti zootecnici:
 - l'Autorizzazione Unica Ambientale (nel caso in cui il gestore ha aderito);
 - la comunicazione preventiva (ultimi cinque anni);
 - il documento di trasporto degli effluenti zootecnici (ultimi due anni);
 - lo stoccaggio degli effluenti zootecnici;
 - i terreni oggetto di spandimento;
 - l'autorizzazione allo scarico dei reflui assimilate alle domestiche, delle acque di prima pioggia (eventuale);
- c) per la produzione e l'utilizzazione delle acque reflue (ex art. 112, comma 1, e dell'art. 101, comma 7, lettere a , b, c, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ess. mm. ed ii.):
 - il documento di trasporto delle acque reflue (ultimi due anni);
 - la comunicazione preventiva (ultimi cinque anni);
 - lo stoccaggio;
 - i terreni oggetto di spandimento;
 - l'autorizzazione allo scarico dei reflui assimilate alle domestiche, delle acque di prima pioggia (eventuale);
- d) per la produzione del digestato:
 - la comunicazione preventiva (ultimi cinque anni);
 - lo stoccaggio;
 - i terreni oggetto di spandimento;

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

- l'autorizzazione allo scarico dei reflui assimilate alle domestiche, delle acque di prima pioggia (eventuale).

→ **controlli cartolari** → $\geq 10\%$ delle comunicazioni o aggiornamenti annuali

Criteri e procedure

→ **controlli in azienda** → $\geq 4\%$ con inclusione di analisi dei suoli specie nei comprensori più intensamente coltivati

Sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a disposizione, riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, verranno effettuate anche nelle zone non vulnerabili, sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli, nelle aziende agro-zootecniche ed agroalimentari per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione. I controlli cartolari sono raccomandati per il 10 per cento delle comunicazioni effettuate nell'anno; quelli aziendali per il 4 per cento, con inclusione di analisi dei suoli specie nei comprensori più intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto e fosforo.

Il controllo nelle zone vulnerabili ai nitrati, prioritariamente, riguarda le modalità di utilizzazione agronomica nelle aziende al fine di verificare:

- il rispetto degli obblighi normativi;
- il carico animale ammesso;
- il fabbisogno di stoccaggio degli effluenti zootecnici;
- l'effettiva utilizzazione di tutta la superficie per gli spandimenti;
- gestione della fertilizzazione delle colture;
- la presenza delle colture indicate;
- la modalità di spandimento dichiarata.

Qualora i terreni aziendali siano compresi anche parzialmente nelle zone vulnerabili designate, le aziende agricole devono tenere un registro aziendale, comprensivo di scheda di magazzino, e registrare tutte le operazioni colturali.

La verifica dei dati contenuti nel registro è finalizzata all'accertamento:

- a) della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;
- b) del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA.

Con particolare riguardo all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, il Piano Provinciale di Controllo è stato predisposto di concerto con l'A.R.P.A. Sicilia, in ottemperanza dell'art. 9, comma 4, allegato I del Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio 2022, sentita la responsabile dell'U.O.S. attività produttive Ragusa.

Per i frantoi oleari i controlli verranno effettuati da ottobre a febbraio dell'anno successivo, monitorando anche l'attività di stoccaggio e di movimentazione. Nei terreni su cui viene praticato lo spandimento ogni anno, è necessario controllare, almeno con periodicità trimestrale, i valori della salinità, del pH e del carbonio organico, rilevati secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 13 settembre 1999, n. 185.

L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) procede, secondo un piano concordato con il Dipartimento regionale all'Ambiente, alla verifica periodica delle operazioni di spandimento e fornisce supporto tecnico al fine di contribuire al corretto espletamento delle attività di utilizzazione agronomica (art. 10 comma 3, Allegato 1 e art. 21, comma 8, Allegato 2 del Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio).

Nelle zone vulnerabili ai nitrati nei suoli agricoli interessati dall'utilizzazione agronomica degli effluenti e del digestato, la verifica periodica sulle concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere, nonché le concentrazioni di nutrienti, quali azoto e fosforo, di metalli pesanti, quali rame e zinco, e di sali solubili, quale il sodio scambiabile. Al riguardo l'Autorità di Bacino avvalendosi di ARPA Sicilia predispone ed attua un piano di monitoraggio. Le determinazioni analitiche sono eseguite secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto 13 settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali. (art. 21, comma 4, Allegato 2 del Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio).

Il Libero Consorzio Comunale procede alla verifica periodica delle attività di stoccaggio e movimentazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide, nonché i controlli nelle aziende agro-zootecniche ed agroalimentari per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione (art. 10 comma 4, Allegato 1 e art. 21, comma 9, Allegato 2 del Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio).

Nel caso di mancato rispetto delle norme tecniche vigenti e/o delle prescrizioni impartite, il Libero Consorzio Comunale, sulla base dei controlli effettuati ed ai sensi dell'art. 112, comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm. ed ii., può impartire specifiche prescrizioni, compresa la sospensione a tempo determinato ovvero il divieto di esercizio delle attività di trasporto e spandimento (art. 21, comma 11, Allegato 2 del Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio).

La frequenza dei controlli deve garantire l'acquisizione dei dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati al fine della designazione, da parte degli uffici regionali competenti, di ulteriori zone vulnerabili e della valutazione dell'efficienza dei Piani di azione adottati nelle zone vulnerabili.

Competenze e sanzioni

In ottemperanza Decreto Presidenziale n. 562 del 21 luglio:

- a) all'art. 3, comma 2, all'art. 9, comma 4 (allegato 1) e all'art. 21, comma 10 (allegato 2), **la provincia** (*oggi Libero Consorzio Comunale*), elabora il Piano provinciale di controllo, effettua i controlli di competenza, e procede all'accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente, e, ai sensi dell'art. 28, comma 8 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10, all'irrogazione delle relative sanzioni, e all'emissione dell'ordinanza ingiunzione ovvero di archiviazione;
- b) all'art. 3, comma 6, all'art. 4, comma 8 (allegato 1) e all'art. 21, comma 13 (allegato 2), **il sindaco** riceve la comunicazione di cui agli artt. 18 e 29, ponendo eventuali limitazioni o

prescrizioni all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, degli effluenti e dei reflui, effettua controlli di competenza e procede all'accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente;

- c) all'art. 4, comma 7 dell'allegato 1 e all'art. 2, comma 8 dell'allegato 2, il **Dipartimento regionale dell'Ambiente** valuta la compatibilità delle attività di utilizzazione agronomica proposte, segnalando il Sindaco, per gli adempimenti di competenza, i casi di possibili rischi e danni ambientali;
- d) all'art. 10 comma 4, Allegato 1 e art. 21, comma 9, Allegato 2, l'ARPA – Sicilia procede, secondo un piano concordato con il **Dipartimento regionale all'Ambiente**, alla verifica periodica delle operazioni di spandimento e fornisce supporto tecnico al fine di contribuire al corretto espletamento delle attività di utilizzazione agronomica;
- e) all'art. 3, comma 1 dell'allegato 1 e all'art. 19, comma 5, all'art. 21, commi 8 e 9 dell'allegato 2, l'**Autorità di Bacino** avvalendosi dell'ARPA – Sicilia, può redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione, inoltre predispone ed attua un programma di sorveglianza per la verifica dei programmi d'azione adottate nelle zone vulnerabili e attua un piano di monitoraggio, nonché definisce le modalità di calcolo e determinazione dell'azoto in ingresso dai sistemi di trattamento;
- f) all'art. 10, commi 2 e 3 dell'allegato, il **Dipartimento regionale dell'Agricoltura** di concerto con il Dipartimento regionale per l'attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico e il Dipartimento regionale dell'ambiente, può prevedere ulteriori prescrizioni in merito alla tipologia dei contenitori di stoccaggio e detta specifiche disposizioni per il volume degli stoccaggi degli allevamenti di piccole dimensioni;

riguardo all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, l'inosservanza della normativa di Settore è soggetta, a seconda della gravità della violazione, alle sanzioni di cui all'art. 8 della legge 574/96

- Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere alla preventiva comunicazione di cui all'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione.
- La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all'articolo 4, comma 2. Se la violazione riguarda la mancata osservanza delle precauzioni previste dal comma 1 dello stesso articolo 4, si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato.
- A chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilità di cui all'articolo 2 si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni, aumentabile sino ad un terzo in caso di violazione di particolare gravità del suddetto limite di accettabilità.
- Chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione in violazione dei divieti di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
- Per l'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni è competente l'autorità comunale, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

e all'art. 137, comma 14, del Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno.

Regolamento per la disciplina della presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)

La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Programma

Frantoi oleari (con utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e/o sanse umide)

Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Piano, il Libero Consorzio Comunale si prefigge di effettuare annualmente da ottobre a febbraio dell'anno successivo, relativamente alle aziende che producono ed effettuano lo spandimento delle acque di vegetazione e/o sanse umide, il 10% dei controlli cartolari, e, di concerto con l'A.R.P.A. Sicilia - U.O.S. attività produttive Ragusa, almeno il 4% dei controlli in azienda.

Aziende zootecniche (con utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento)

Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Piano, il Libero Consorzio Comunale si prefigge di effettuare annualmente, relativamente alle aziende che producono ed effettuano lo spandimento degli effluenti di allevamento, il 10% dei controlli cartolari, e almeno il 4% dei controlli in azienda.

Impianti di digestione anaerobica (con utilizzazione agronomica del digestato)

Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Piano, il Libero Consorzio Comunale si prefigge di effettuare annualmente, relativamente alle aziende che producono ed effettuano lo spandimento del digestato, il 10% dei controlli cartolari, e almeno il 4% dei controlli in azienda.

Aziende agrarie che esercitano attività di trasformazione con carattere di normalità e complementarietà, e piccole aziende agroalimentari (con utilizzazione agronomica delle acque reflue).

Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Piano, il Libero Consorzio Comunale si prefigge di effettuare annualmente, relativamente alle aziende che producono ed effettuano lo spandimento delle acque reflue, il 10% dei controlli cartolari, e almeno il 4% dei controlli in azienda.

APPENDICE

1. Istanza AUA (modulistica)
2. Comunicazione modifica non sostanziale (modulistica)
3. Voltura (modulistica)
4. Autorizzazione di carattere generale :
 - 4.1 Documenti di adesione per singola attività in deroga:
 - Mod. 1 relazione (modello relazione, schede tecniche punti di abbattimento, schede identificative impianti di abbattimento)
 - Mod. 2 allegato tecnico
 - Mod. 3 prescrizioni
 - 4.2 Dichiarazione di adesione - Moduli:
 - dichiarazione tecnico incaricato
 - piano gestione solventi
 - registro controlli discontinui
 - registro interruzioni
 - scheda carboni attivi e registro vernici
 - 4.3 Modelli
 - 4.4 istanza autonoma (modello), con dichiarazione di non avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013
5. Relazione annuale (D.A. 191/17)
Comunicazione - art. 272 comma 1 per attività a inquinamento “scarsamente rilevante”